Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 5 febbraio 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

(495)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **1028.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia generale (seconda scuola) ed in parassitologia medica.

Seconda scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 187. — La scuola di specializzazione in chirurgia generale ha sede presso la seconda clinica chirurgica generale e terapia chirurgica; la direzione della scuola è affidata al professore ordinario, straordinario o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore ordinario, straordinario o fuori ruolo di materia affine.

In caso di motivato impedimento degli stessi, la direzione è affidata al professore associato ed è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Art. 188. — La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 189. — La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma è di cinque anni.

Art. 190. — Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 191. — Il numero massimo degli specializzandi ammessi è di cinquantacinque complessivi nei cinque anni. L'ammissione è per titoli ed esami.

Gli aspiranti debbono accertarsi presso la segreteria della seconda clinica chirurgica generale della data del concorso.

Art. 192. — Non sono consentite abbreviazioni del corso né l'iscrizione contemporanea ad altre scuole di specializzazione.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, la frequenza ai fini di apprendimento è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Art. 193. — Al termine dei cinque anni di corso, per ottenere il diploma, i candidati devono effettuare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia generale, da discutere davanti alla commissione per sostenere l'esame di diploma.

Art. 194. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1) anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
2) anatomia ed istologia patologica (biennale);
3) anestesia e rianimazione;
4) chirurgia cardiovascolare;
5) chirurgia d'urgenza;
6) chirurgia ginecologica;
7) chirurgia pediatrica;
8) chirurgia riparativa e plastica;
9) chirurgia sperimentale;
10) chirurgia toracica;
11) chirurgia urologica;
12) clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) fisiopatologia chirurgica;
14) medicina legale;
15) neurochirurgia;
16) patologia speciale chirurgica (triennale);
17) radiologia;
18) ricerche di laboratorio;
19) semeiotica chirurgica (biennale);
20) semeiotica strumentale ed endoscopica;
21) trattamento pre e post operatorio;
22) traumatologia ed ortopedia,

e così suddivisi:

1° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale I;
2) patologia speciale chirurgica I;
3) semeiotica chirurgica I;
4) anatomia chirurgica e corso di operazioni I;
5) chirurgia sperimentale;
6) anestesia e rianimazione;
7) ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale II;
2) patologia speciale chirurgica II;
3) anatomia chirurgica e corso di operazioni II;
4) semeiotica chirurgica II;
5) fisiopatologia chirurgica;
6) anatomia ed istologia patologica I;
7) trattamento pre e post operatorio.

3° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale III;
2) patologia speciale chirurgica III;
3) anatomia chirurgica e corso di operazioni III;
4) semeiotica strumentale ed endoscopica;
5) radiologia;
6) anatomia ed istologia patologica II.

4° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale IV;
2) chirurgia ginecologica;
3) chirurgia urologica;
4) neurochirurgia;
5) traumatologia ed ortopedia;
6) chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale V;
2) chirurgia toracica;
3) chirurgia cardiovascolare;
4) chirurgia riparativa e plastica;
5) chirurgia d'urgenza;
6) medicina legale.

Scuola di specializzazione in parassitologia medica

Art. 195. — La scuola di specializzazione in parassitologia medica dell'Università di Messina si propone:

a) di incrementare lo sviluppo degli studi medici connessi alla parassitologia;

b) di fornire adeguata e specifica preparazione ai medici che intendono dedicarsi a questa particolare branca della medicina, conferendo ad essi il diploma di specialista in parassitologia medica.

Art. 196. — La scuola di specializzazione in parassitologia medica ha sede presso l'istituto di parassitologia medica, mentre gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.

La direzione della scuola è affidata al professore ordinario, straordinario o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore ordinario, straordinario o fuori ruolo di materia affine.

In caso di motivato impedimento degli stessi, la direzione è affidata al professore associato.

La scuola viene retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Il corso di studi ha la durata di tre anni con frequenza obbligatoria; non sono concesse abbreviazioni di anni di corso.

Il numero massimo degli iscritti è di quindici per ognuno degli anni di corso.

L'ammissione ai corsi avviene in ogni caso per titoli ed esami. Titolo d'obbligo è il possesso della laurea in medicina e chirurgia.

Art. 197. — L'ordine degli studi è il seguente:

1° *Anno*:

1) metodologia statistica;
2) igiene ed educazione sanitaria;
3) parassitologia generale;
4) sistematica dei parassiti di importanza medica;
5) zoonosi;
6) epidemiologia e profilassi generale delle malattie parassitarie;
7) storia della parassitologia;
8) legislazione sanitaria.

2° *Anno*:

1) entomologia parassitologica;
2) ecologia;
3) micologia;
4) microbiologia ed immunologia delle malattie parassitarie;
5) virologia;
6) impiego e rischi degli antiparassitari;
7) protozoologia;
8) elmintologia;
9) patologia e clinica delle malattie parassitarie (biennale) I.

3° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie parassitarie (biennale) II;
2) profilassi delle malattie parassitarie di origine esotica;
3) parassitologia degli alimenti;
4) patologia e clinica delle malattie parassitarie nell'infanzia;
5) diagnostica e tecniche di laboratorio delle malattie parassitarie;
6) terapia medica delle malattie protozoarie;
7) terapia medica delle malattie da elminti;
8) terapia chirurgica delle malattie parassitarie.

La scuola svolge brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che sono stabilite, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola. Sono, inoltre, svolte esercitazioni pratiche.

Art. 198. — L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali.

Art. 199. — Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esami del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato ed approvato dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì **31** *gennaio* **1981**
Registro n. 9 *Istruzione, foglio n.* 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980, n. **1029.**

Modificazioni all'ordinamento degli studi delle scuole di ostetricia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 23 marzo 1937, n. 921, concernente l'istituzione delle scuole di ostetricia;

Visto l'art. 18 del regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, concernente il regolamento delle scuole di ostetricia;

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1957, n. 1252, recante modifiche all'ordinamento delle scuole di ostetricia;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1958 recante modifiche al piano di studi del corso biennale per il conseguimento del diploma di ostetrica;

Sentito il Consiglio universitario nazionale che, nell'adunanza dell'11 aprile 1980, ha espresso parere favorevole alla modifica del vigente ordinamento degli studi delle scuole di ostetricia, tenendo conto degli aggiornamenti scientifici verificatisi nonché della necessità di uniformare l'insegnamento impartito nelle scuole di ostetricia secondo gli orientamenti espressi dalla direttiva ostetriche della C.E.E. il 21 gennaio 1980;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma di ostetrica, attualmente vigente in base al decreto ministeriale 12 novembre 1958, è sostituito dal seguente:

PRIMO ANNO

Parte I

Anatomia e fisiologia generale dell'apparato genitale femminile e maschile: il bacino osseo dal punto di vista ostetrico (piani, diametri, asse pelvico); parti molli, vasi, nervi e linfatici; il perineo e i suoi piani muscolari.

Fisiologia: pubertà, ovulazione, mestruazione, climaterio o menopausa e loro substrati ormonali.

Fisiologia della gravidanza, dell'embrione e del feto: fecondazione e annidamento dell'uovo; prime fasi dello sviluppo dell'embrione; circolazione onfalo-mesenterica e allantoidea; il villo coriale; la decidua; formazione, sviluppo e funzione della placenta; le membrane ovulari, il funicolo, il liquido amniotico; circolazione cardioplacentare; sviluppo del feto nei vari mesi di gravidanza; caratteri del feto a termine.

Modificazioni dell'utero in gravidanza, il segmento inferiore.

Fisiologia generale della contrazione uterina.

Fisiopatologia embrio-fetale e tecniche di monitoraggio.

Parte II

Fisiologia della gravidanza, parto, puerperio, allattamento.

Cenni su:

1) modificazione delle ghiandole a secrezione interna: ipofisi, tiroide, paratiroidi, ghiandole surrenali, pancreas ecc.

2) ormoni proteici in gravidanza.

3) sistema neuro-vegetativo in gravidanza.

4) metabolismo.

5) modificazioni e fisiologia degli apparati cardiocircolatorio, respiratorio, renale, digerente, emopoietico, uropoietico, sistema cutaneo, nervoso e sistema scheletrico in gravidanza.

Diagnosi di gravidanza, dell'epoca di gravidanza, di vitalità del feto, diagnosi di parità.

Parte III

1) Fisiologia generale del parto: il canale del parto, lo scavo pelvico, diametri del bacino, il feto.

Atteggiamento, situazione, presentazione e posizione.

I fenomeni del parto: dinamici, meccanici, plastici.

Il decorso del parto: periodo preparante, dilatante, espulsivo, secondamento.

Diagnosi e prognosi del parto.

2) Modalità del parto nelle varie presentazioni:

a) il parto in presentazione di vertice;

b) il parto in presentazione di fronte, faccia, bregma, podice e spalla;

c) il parto multiplo.

3) Fisiologia clinica del puerperio: fenomeni generali e locali; igiene del puerperio e assistenza all'allattamento.

Parte IV

Neonatologia.

Mortalità perinatale e infantile.

Influenza prenatale delle malattie materne (metaboliche, infettive, ecc.).

Influenza perinatale dei farmaci e delle radiazioni.

La nutrizione prenatale.

Anatomo-fisiologia del neonato (polmoni, apparato circolatorio, apparato urinario, emopoietico, immunologico, nervoso, scheletrico, digerente).

Il neonato: definizione e classificazione.

Assistenza in sala parto al neonato normale.

Criteri di assistenza al neonato normale.

Avvenimenti fisiologici del neonato (adattamento neonatale).

Alimentazione del neonato.

Depistaggio neonatale di malattie congenite del metabolismo, curabili.

Parte V

Etica professionale.

Medicina legale e legislazione sanitaria.

Insegnamento facoltativo di una lingua straniera.

Totale ore di lezione I anno: 280.

Tirocinio nei vari servizi: 1.200.

Per l'insegnamento pratico e clinico vedasi dettaglio riportato dopo il programma di insegnamento teorico e tecnico del 2° anno.

SECONDO ANNO

Parte I

Patologia generale della gravidenza, del parto e del puerperio: emorragie del primo trimestre in gravidanza - Coagulopatie in gravidanza - Aborto - Aborto settico - Morte fetale in utero - Schok in ostetricia - placenta, previa, distacco intempestivo di placenta nor-

malmente inserta - Mola vescicolare e corion epitelioma - Gravidanza extra-uterina - Presentazioni anomale - Gemellarità - Distocie dinamiche - Distocie meccaniche - Il bacino limite - Diagnosi della sofferenza fetale - Monitoraggio biofisico e biochimico - Compatibilità materno-fetale: il problema della MEN - Patologia fetale congenita - Malattie infettive in gravidanza e puerperio; infezione puerperale - Insufficienza feto-placentare - Anemie, diabete, cardiopatie (in gravidanza) - Gestosi (per la gravidanza).

Parte II

Insegnamento clinico-ostetrico-ginecologico: l'esame ostetrico - Pelvimetria esterna ed interna - Igiene della gravidanza - Assistenza perinatale - Identificazione della gravidanza a rischio - Assistenza al parto, al puerperio e all'allattamento.

Parte III

Nozioni di anestesiologia con particolare riguardo agli interventi ostetrici e ginecologici.

Parte IV

Ginecologia: anomalie di sviluppo dell'apparato genitale - Sterilità maschile e femminile - Metropatie emorragiche della pubertà - Amenorrea primaria di origine malformativa o discinetica - Ciclo mestruale - Anomalie funzionali - Oligomenorree, amenorree.

Parte V

I tumori della sfera genitale femminile.

Parte VI

Patologia neonatale - Gli handicap neonatali pro-termine e piccolo per la data - La rianimazione del neonato in sala parto - Le sindromi respiratorie - Gli itteri neonatali - Le sindromi malformative - Patologia intracranica del neonato - Le infezioni neonatali - Le ipoglicemie e ipocalcemie del neonato - I centri di terapia intensiva del neonato.

Parte VII

Preparazione fisica e psichica al parto - Educazione sanitaria: metodi di divulgazione con particolare riguardo all'igiene della gravidanza, all'igiene neonatale e della prima infanzia, alla prevenzione dei tumori con particolare riguardo a quelli della sfera genitale femminile e alla profilassi delle malattie sociali.

Educazione sessuale: psicologia e genitalità; i metodi contraccettivi; funzioni e compiti dei consultori familiari.

Parte VIII

Insegnamento facoltativo di una lingua straniera.

Totale ore di lezione II anno: 240.
Tirocinio nei vari servizi: 1.300.

Nei due anni di corso l'allieva dovrà compiere, sotto opportuna sorveglianza:

1) visite a gestanti, con almeno 100 esami prenatali;

2) sorveglianza e cure ad almeno 40 partorienti;

3) pratica diretta di almeno 40 parti; se non è possibile raggiungere questo numero per indisponibilità di partorienti, è possibile ridurre tale numero ad un minimo di 30, purché l'allieva partecipi inoltre a 20 parti;

4) partecipazione attiva almeno a 1 o 2 parti podalici;

5) pratica dell'episiotomia e preparazione per la sutura;

6) pratica delle cure necessarie a 40 gestanti, partorienti e puerpere di parti difficili;

7) esame di almeno 100 puerpere e neonati normali;

8) assistenza e cura di puerpere e neonati, compresi i bambini nati prima o dopo il termine, nonché di neonati « di peso inferiore al normale » e di neonati « che presentano disturbi »;

9) cure dei casi patologici nei settori della ginecologia ed ostetricia, delle malattie dei neonati e dei lattanti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1981
Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1980, n. **1030.**

Modificazione al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 12 marzo 1968, n. 442, con la quale è stata istituita l'Università statale in Calabria comprendente, fra le altre, la facoltà di scienze economiche e sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Università degli studi della Calabria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 1001, con il quale è stato istituito presso l'Università L. Bocconi di Milano, il corso di laurea in discipline economiche e sociali;

Visto l'art. 173 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentiti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 24 novembre 1979, dell'11 aprile e 11 ottobre 1980, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente qui riprodotte;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

La tabella *L* annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è modificata nel senso che alle lauree già indicate per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista sono aggiunte quelle di:

laurea in scienze economiche e sociali;
laurea in discipline economiche e sociali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1981
Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 255

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1980.

Indennità di rischio di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 8;

Viste le unite dichiarazioni motivate di rispondenza tra le categorie del personale avente diritto all'indennità di rischio di cui al predetto art. 1 e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste dalla tabella *A* allegata al citato regolamento, rilasciate sotto la propria diretta responsabilità dai dirigenti dei sottoindicati istituti di prevenzione e di pena, ove presta servizio il suddetto personale;

Decreta:

E' approvata, ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento di attuazione, la rispondenza tra le categorie di personale avente diritto alla indennità di rischio e le attività comportanti rischio, di cui alle allegate dichiarazioni motivate, che fanno parte integrante del presente decreto, rilasciate dai responsabili degli istituti in premessa, che di seguito si elencano:

Alghero - casa di reclusione;
Asinara - casa di reclusione;
Avellino - casa circondariale;
Aversa - ospedale psichiatrico giudiziario;
Bari - casa circondariale;
Benevento - casa circondariale;
Catanzaro - istituto rieducazione per minorenni;
Firenze - casa di reclusione;
Lecce - casa di reclusione;
Massa - casa di reclusione;
Milano - casa circondariale;
Napoli - magazzino vestiario;
Napoli - casa circondariale;
Orvieto - casa di reclusione;
Paliano - casa di reclusione;
Parma - scuola militare agenti di custodia;
Pescara - casa circondariale;
Pianosa - casa di reclusione;
Procida - casa di reclusione;
Roma - casa circondariale;
Roma Rebibbia - casa circondariale femminile;
Roma Rebibbia - casa circondariale maschile;
San Gimignano - casa di reclusione;
S. Maria Capua Vetere - casa circondariale;
Venezia - istituti penali;
Viterbo - casa di reclusione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1980

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
GIANNINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1980
Registro n. 37 *Giustizia, foglio n.* 54

(699)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1980.

Aumento del contributo dovuto dallo Stato ai comuni sedi di uffici giudiziari a termini dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, sul trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, modificato dall'art. 28 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Ritenuto che sulla base dei rendiconti pervenuti al Ministero di grazia e giustizia comprendenti le urgenti necessità relative alle misure di sicurezza e all'aumento straordinario delle complessive esigenze degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alla lievitazione dei canoni di locazione e dei costi dei servizi, è sorta la necessità di rivedere e modificare la misura dei contributi annui che lo Stato corrisponde ai comuni, sedi di uffici giudiziari, per le spese indicate dall'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392;

Considerato che la spesa relativa trova copertura sul cap. 1701 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1980;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono modificati i contributi annui dovuti dallo Stato ai comuni, sedi di uffici giudiziari, a termini dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificato dall'art. 28 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n 271.

Art. 2.

I nuovi contributi di cui all'art. 1 decorrono dal 1° gennaio 1980.

Il maggior onere di L. 6.000.000.000 graverà sul cap. 1701 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1980 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1980

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Giustizia, foglio n.* 110

N.ro d'ord.	Comuni	Contributo dello Stato
	Corte di appello di Ancona	
1	Ancona (corte d'appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	260.000.000
2	Ascoli Piceno (tribunale, procura, pretura)	90.000.000
3	Fermo (tribunale, procura, pretura)	90.000.000
	Corte di appello di Bari	
4	Bari (corte d'appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	580.000 000
5	Lucera (tribunale, procura, pretura) .	58.000.000
	Corte di appello di Bologna	
6	Bologna (corte d'appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	390.000.000
7	Piacenza (tribunale, procura, pretura)	100.000.000
8	Reggio Emilia (tribunale, procura, pretura)	110.000.000
9	Rimini (tribunale, procura, pretura) .	80.000.000
	Corte di appello di Brescia	
10	Bergamo (tribunale, procura, pretura)	110.000.000
11	Brescia (corte appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	250.000.000
12	Crema (tribunale, procura, pretura) .	100.000.000
	Corte di appello di Cagliari	
13	Oristano (tribunale, procura, pretura)	64.500.000
14	Sassari (tribunale, procura, pretura)	180.000.000
	Corte di appello di Caltanissetta	
15	Caltanissetta (corte appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	120.000.000
	Corte di appello di Catania	
16	Siracusa (tribunale, procura, pretura)	230.000 000
	Corte di appello di Catanzaro	
17	Catanzaro (corte appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	171.000 000
18	Vibo Valentia (tribunale, procura, pretura)	50.000.000
	Sezione di corte di appello di Reggio Calabria	
19	Reggio Calabria (sezione di corte di appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	120.000.000
	Corte di appello di Firenze	
20	Firenze (corte appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	650.000 000
21	Livorno (tribunale, procura, pretura)	120.000.000
22	Montepulciano (tribunale, procura, pretura)	35.000.000
23	Pistoia (tribunale, procura, pretura)	50.000.000
24	Prato (tribunale, procura, pretura)	135.000.000
25	Siena (tribunale, procura, pretura)	53.000.000
	Corte di appello di Genova	
26	Genova (corte appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	1.800.000.000
27	Savona (tribunale, procura, pretura)	75.000 000
	Corte di appello de L'Aquila	
28	L'Aquila (corte appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	260.000 000
29	Vasto (tribunale, procura, pretura)	48.000.000
	Corte di appello di Lecce	
30	Lecce (corte appello, procura generale, tribunale, pretura)	500.000.000
31	Taranto (tribunale, procura, pretura)	310.000 000
	Corte di appello di Messina	
32	Messina (corte appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	250.000.000
33	Mistretta (tribunale, procura, pretura)	22.000.000
	Corte di appello di Milano	
34	Como (tribunale, procura, pretura) .	135.000.000
35	Milano (corte appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	2.500.000.000
36	Pavia (tribunale, procura, pretura) .	110.000 000
37	Sondrio (tribunale, procura, pretura)	100.000.000
38	Varese (tribunale, procura, pretura)	130.000.000
39	Vigevano (tribunale, procura, pretura)	80.000.000

N.ro d'ord.	Comuni	Contributo dello Stato
	Corte di appello di Napoli	
40	Napoli (corte appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	1.450.000.000
41	Santa Maria Capua Vetere (tribunale, procura, pretura)	120.000 000
	Sezione di corte di appello di Campobasso	
42	Campobasso (sezione di corte d'appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	80.000.000
	Sezione di corte di appello di Salerno	
43	Sala Consilina (tribunale, procura, pretura)	15.900.000
44	Salerno (sezione di corte d'appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	300 000.000
	Corte di appello di Palermo	
45	Agrigento (tribunale, procura, pretura)	200.000.000
46	Palermo (corte appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	950.000.000
	Corte di appello di Perugia	
47	Perugia (corte appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	160.000.000
48	Terni (tribunale, procura, pretura) .	84.000.000
	Corte di appello di Potenza	
49	Potenza (corte appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	115.000.000
	Corte di appello di Roma	
50	Roma (pretura)	760.000.000
51	Velletri (tribunale, procura, pretura)	105.000.000
52	Viterbo (tribunale, procura, pretura)	90.000.000
	Corte di appello di Torino	
53	Acqui Terme (tribunale, procura, pretura)	90.000.000
54	Alba (tribunale, procura, pretura) . .	43.000.000
55	Alessandria (tribunale, procura, pretura)	70.000.000
56	Asti (tribunale, procura, pretura) .	100.000.000
57	Novara (tribunale, procura, pretura)	120.000.000
58	Saluzzo (tribunale, procura, pretura)	50.000.000
59	Torino (corte appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	2.000.000.000
	Corte di appello di Trento	
60	Bolzano (tribunale, procura, pretura)	200.000.000
61	Trento (corte appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	102.000.000
	Corte di appello di Trieste	
62	Trieste (corte appello, procura generale, tribunale, procura, pretura)	280.000.000
	Corte di appello di Venezia	
63	Padova (tribunale, procura, pretura)	270.000.000
64	Rovigo (tribunale, procura, pretura)	95.000 000
65	Treviso (tribunale, procura, pretura) .	110.000.000

(639)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1980.

Modificazioni all'art. 24 del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, 1° febbraio 1974, 27 settembre 1976, 18 luglio 1977, 26 e 28 settembre 1978;

Uditi i pareri della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del competente ordine professionale nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, 1° febbraio 1974, 27 settembre 1976, 18 luglio 1977, 26 e 28 settembre 1978 è ulteriormente modificato come segue:

L'art. 24 è sostituito dal seguente:

« Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:

a) una prova di clinica medica generale e cliniche affini (clinica neurologica e clinica psichiatrica, clinica dermosifilopatica);

b) una prova di clinica chirurgica generale e cliniche affini (clinica oculistica, clinica otorinolaringoiatrica, clinica ortopedica, clinica odontoiatrica);

c) una prova di clinica ostetrica e di clinica pediatrica.

La prova di cliniche affini rispettivamente alla clinica medica generale e alla clinica chirurgica generale è a scelta del candidato.

I laureati in medicina e chirurgia che abbiano sostenuto nel corso di studi l'esame di clinica delle malattie nervose e mentali possono scegliere la medesima materia in luogo delle cliniche neurologica e psichiatrica di cui alla lettera *a*) come prova di clinica affine alla clinica medica.

La durata delle prove di cui alle lettere *a*) e *b*) è di almeno 45 minuti; quella della prova di clinica ostetrica e di clinica pediatrica è di almeno 30 minuti.

Per le singole prove si osservano le norme qui elencate:

1) nelle città che siano sede di Università, le prove di cui alle lettere *a*) e *b*) si devono svolgere rispettiva-

mente nella clinica medica generale e nella clinica chirurgica generale dell'Università, quella di cui alla lettera *c*) nella clinica ostetrica e nella clinica pediatrica; nelle città che sono solo sede dell'ordine, tutte le prove si devono svolgere in una corsia ospitaliera.

In quelle sedi di esami in cui venga costituita una seconda commissione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 le prove di cui alle lettere *a*) e *b*) si potranno svolgere in altri Istituti universitari della facoltà di medicina e chirurgia qualora si tratti di città sede di Università; quella di cui alla lettera *c*) in un reparto ostetrico-ginecologico e in un reparto pediatrico ospitaliero. In ogni caso tutte e tre le prove si svolgeranno in reparti ospedalieri qualora la città sia solo sede dell'ordine;

2) nella prova di clinica medica generale, il candidato formula per iscritto il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico sul paziente assegnatogli in esame dalla sottocommissione; e deve esporre quelle ricerche di laboratorio che siano eventualmente da effettuare per trarne deduzioni utili alla diagnosi del caso;

3) nella prova di clinica chirurgica generale e di cliniche speciali affini si procede in linea di massima analogamente a quanto indicato in 2);

4) nella prova di clinica ostetrica il candidato deve dimostrare mediante l'esame di un caso clinico ed eventualmente con manovre sul fantoccio, la propria capacità tecnica nella diagnostica e terapia ostetrica.

Nella prova di clinica pediatrica, nella quale il candidato deve dimostrare di possedere nozioni di patologia pre e peri-natale e di puericultura, si procede, in linea di massima, analogamente a quanto indicato in 2).

Le commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di medico chirurgo si suddividono, per lo svolgimento delle prove orali e pratiche, in tre sottocommissioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1980

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1980
Registro n. 126 *Istruzione, foglio n.* 270

(638)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1980.
Attribuzione della indennità di carica al presidente dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 11 febbraio 1958, n. 73, successivamente modificata con legge 31 ottobre 1965, n. 1243, concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 667, concernente la conferma e l'inserimento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti ed enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Considerato che l'espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/78 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di gettone di presenza;

Vista la delibera n. 5.2.80 del 13 febbraio 1980, con la quale il consiglio di amministrazione dell'osservatorio geofisico sperimentale ha proposto di fissare l'importo dell'indennità di carica per il presidente in misura pari al trattamento economico spettante al dirigente generale, livello *C*, dell'amministrazione statale, maggiorata del 20%, nonché la misura del gettone di presenza per la partecipazione del presidente medesimo alle sedute degli organi collegiali, in L. 40.000 lorde;

Vista la nota del Ministero del tesoro n. 184647 in data 25 agosto 1980;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio n. 2481 in data 9 ottobre 1980;

Considerata l'opportunità di procedere alla determinazione delle indennità di cui trattasi nelle misure proposte dal suddetto istituto;

Decreta:

Art. 1.

Al presidente dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 1980 una indennità di carica pari al trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale, livello *C*, della amministrazione dello Stato, maggiorata del 20% .

Art. 2.

Il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali spettante al presidente dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, è fissata sempre a decorrere dal 1° gennaio 1980 in lire 40.000 lorde.

Non è consentito il cumulo di più gettoni per una medesima giornata.

La spesa di cui al presente decreto graverà sul bilancio dell'osservatorio geofisico sperimentale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1980

Il Ministro: BODRATO

(503)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1981.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. P.L.I.P. - Produttori latte igienicamente puro, in Carpenedo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Viste le istanze con le quali la S.p.a. P.L.I.P. - Produttori latte igienicamente puro, con sede in Carpenedo chiede, la sospensione della riscossione del carico di imposte sulle società, di ricchezza mobile cat. A e cat. B, nonché dei relativi interessi e soprattasse, iscritto nei ruoli speciali e suppletivi di settembre 1979 e novembre 1980 per il complessivo ammontare di lire 357.802.240, adducendo che — a causa dell'attuale stato di crisi aziendale, per la cui soluzione è stato predisposto un ampio piano di ristrutturazione già approvato dai competenti organi regionali e statali — non è, al momento, in grado di corrispondere il predetto rilevante importo, afferente, peraltro, redditi in contestazione avanti la commissione tributaria centrale;

Vista la documentazione allegata alle istanze;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Venezia ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione, stante la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive delle società P.L.I.P.;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'articolo 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione e degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

La riscossione del complessivo carico tributario di L. 357.802.240, dovuto dalla S.p.a. P.L.I.P., è sospesa per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

L'intendenza di finanza di Venezia, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare dell'interesse dovuto dalla menzionata società ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi sui beni strumentali della società P.L.I.P. che dovrà comunque prestare idonea garanzia per la parte del credito non tutelato dai predetti atti esecutivi.

L'efficacia del presente decreto resta condizionata alla prestazione della garanzia entro il termine che sarà fissato dall'intendenza di finanza di Venezia.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(664)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 ottobre 1979 relativo alle norme per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli a motore ai sensi della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e relativi programmi d'esame.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 80, comma nono, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il quale prescrive l'obbligo di un certificato di abilitazione per la guida di veicoli adibiti a trasporti professionali;

Visto il comma decimo del suddetto art. 80, che demanda al Ministro dei trasporti di stabilire, con decreto, in relazione a quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 543/69, i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il conseguimento del suddetto certificato di abilitazione professionale;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1974 ed i successivi decreti ministeriali di proroga inerenti le norme di attuazione della legge 14 febbraio 1974, n. 62, per la disciplina provvisoria relativa al programma di esame e alle modalità di rilascio del certificato di abilitazione professionale;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1979 che stabilisce le nuove norme per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale ed i relativi modello e programmi d'esame, determinandone per il 18 febbraio 1981 la data di entrata in vigore;

Considerato che, particolarmente in relazione alle esigenze meccanografiche, si manifesta necessario apportare talune lievi modifiche al modello di certificato di abilitazione professionale allegato al decreto ministeriale 3 ottobre 1979;

Considerata la necessità di posticiparne la data di entrata in vigore, ai fini di una completa predisposizione delle relative procedure automatizzate con inserimento dei dati relativi ai certificati di abilitazione professionale nell'archivio integrato del sistema informativo della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto del Ministro dei trasporti 3 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 22 agosto 1980, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti 3 ottobre 1979 è prorogato di centottanta giorni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1981

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO

mm 100 × mm (72 + 4) (recto)

N. 669 del Modulario
a *rigoroso rendiconto*

Mod. MC 706 CAP

MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale della Motorizzazione Civile

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

NOTE: Il presente certificato è valido solo se accompagnato da adeguata patente nazionale di guida.

Tipo KB = motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio (per maggiori di anni 21).

Tipo KC = autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo superiore a 7,5 t (per minori di anni 21).

Tipo KD = veicoli di cui al tipo KB nonché autobus, autotreni, autosnodati per trasporto di persone in servizio di linea, noleggio o scolari (per maggiori di anni 21).

000000

mm 100 × mm (72 + 4) (verso)

Ufficio Provinciale M.C.T.C. di

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Tipo K n. del
Cognome
Nome
Data e luogo di nascita

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 16 ottobre 1978, n. 625.

p. IL DIRETTORE

TIMBRO A SECCO

I.P.Z.S. OFFICINA C.V. ROMA

(660)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1981.

Modificazioni alle avvertenze nelle cartelle di pagamento delle imposte dirette riscuotibili mediante ruoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, nel quale vengono indicati tutti gli elementi che devono essere contenuti nella cartella esattoriale per la riscossione delle imposte dirette mediante ruoli;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente l'adozione di sistemi di scritturazione e di mezzi meccanici da parte degli esattori;

Visto l'ultimo comma dell'art. 13, del decreto presidenziale 28 novembre 1980, n. 787, che ha modificato il secondo comma dell'art. 30 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, disponendo che, quando la cartella di pagamento viene notificata oltre il termine stabilito dall'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, nel testo modificato dal terzo comma del suindicato art. 13, l'indennità di mora, nella misura del sei per cento, è dovuta dopo il decorso di sedici giorni da quello della notificazione anziché di dodici come precedentemente previsto;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1978 con il quale sono stati approvati i modelli *A* e *B* delle cartelle esattoriali di pagamento delle imposte dirette riscuotibili mediante ruoli;

Decreta:

Articolo unico

Nelle avvertenze contenute nei modelli *A* e *B* delle cartelle approvate con decreto ministeriale 8 novembre 1978 le parole:

« Se la cartella di pagamento viene notificata oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata, l'indennità di mora, per le rate scadute, è dovuta:

in caso di pagamento eseguito allo sportello della esattoria, decorsi dodici giorni da quello della notificazione;

in caso di pagamento eseguito tramite il servizio dei conti correnti postali, quando il certificato di allibramento pervenga all'esattoria decorsi dodici giorni da quello della notificazione »

sono sostituite con le parole:

« Se la cartella di pagamento viene notificata oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo è stato consegnato all'esattore, l'indennità di mora, per le rate scadute è dovuta:

in caso di pagamento eseguito allo sportello della esattoria, decorsi sedici giorni da quello della notificazione;

in caso di pagamento eseguito tramite il servizio dei conti correnti postali, quando il certificato di allibramento pervenga all'esattoria decorsi sedici giorni da quello della notificazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(700)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1981.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XII Esposizione internazionale del regalo novità » - « XII Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze » - « Esposizione internazionale caravan-camping », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XII Esposizione internazionale del regalo novità » - « XII Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze » - « Esposizione internazionale caravan-camping » che avrà luogo a Genova dal 27 febbraio all'8 marzo 1981 godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 gennaio 1981

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(698)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1981.

Assunzione del servizio del casellario giudiziale di Potenza da parte del casellario centrale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3, primo capoverso, e 22 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, sulle disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale;

Decreta:

A decorrere dal 16 febbraio 1981, il casellario giudiziale centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, assume, temporaneamente, il servizio relativo al casellario giudiziale di Potenza, impossibilitato a funzionare a causa degli eventi sismici colà avvenuti.

Dalla predetta data gli uffici giudiziari devono inviare direttamente all'ufficio del casellario centrale anche le schede che avrebbero dovuto essere trasmesse al casellario di Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 3 febbraio 1981

Il Ministro: SARTI

(716)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Decisioni relative ai ricorsi avverso l'elenco dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione dei componenti dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e conseguenti rettifiche all'elenco stesso.

La commissione elettorale, costituita ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, ha proceduto, nei gorni 8, 9 e 10 gennaio 1981, all'esame dei ricorsi presentati avverso le omissioni o le errate iscrizioni dell'elenco dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione dei componenti dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 3 dicembre 1980.

Sono stati accolti, perché è stato documentato nei termini il possesso dei requisiti indicati nell'art. 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, i ricorsi relativi ai seguenti nominativi:

Comitato nazionale per le scienze matematiche

Arena Orazio
Capovani Milvio
Gori in Nicolò Amati Laura
Massa Enrico
Risito Corrado
Ruggeri Tommaso Antonio

Comitato nazionale per le scienze fisiche

Cubiotti Gaetano
Grassano Umberto M.
Mancini Nunzio Antonio

Comitato nazionale per le scienze chimiche

Adinolfi Matteo
Bellucci Giuseppe
Bernardi Fernando
Bettoni Giancarlo
Bordignon Emilio
Bordin Franco
Bruno Sigfrido
Capelli Renzo
Capozzi Giuseppe
Caputo Romualdo
Cardillo Giuliana
Cipollini Romano
Corigliano Francesco
Crociani Bruno
Del Pra Antonio
De Martino Giovanni
Di Nunno Leonardo
Di Sipio Lorenzo
Fagherazzi Giuliano
Faraone Felice
Ferappi Marcello
Ferrarini Pier Luigi
Fontana Angelo
Fragalà Ignazio
Fuganti Claudio
Gardini GianPiero
Gattuso Mario
Giacomello Pierluigi
Giannella Mario
Gottarelli Giovanni
Guanti Giuseppe
Guiotto Adriano
Leonesi Dante
Livi Oreste
Mandolini Luigi
Marangoni Giampaolo
Marciani Magno Sebastiano
Micheletti Moracci Franco
Monforte Pietro
Morelli Ivano
Morlacchi Flaviano
Natile Giovanni
Nicolini Marino
Pecori Vettori Lorenzo
Pelizzi Giancarlo
Pelizzoni in Jommi Francesca
Plescia Salvatore
Pochini Andrea
Pucciarelli Filippo
Quadrifoglio Franco
Randaccio Lucio
Rizzardi Giuseppe
Rizzarelli Enrico
Romeo Raffaello
Rosini Goffredo
Santacroce Ciro
Scapini Giancarlo
Seminara Alberto
Senatore Lucio
Sica Donato
Sirigu Augusto
Tonellato Umberto
Toniolo Claudio
Torre Giovanni
Traverso Orazio
Umani Ronchi Achille
Venturella Pietro
Veronese Francesco
Vidali Maurizio
Vomero Salvatore

Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche

Abbadessa Urso Salvatore
Albanese Carmignani Maria Pia
Aloj Salvatore Maria
Andreassi Lucio
Andreoli Mario
Ascoli Marchetti Franca
Bardelli Anna Maria
Barra Bossa Donatella
Battistini Noè
Beltrami Giovanni
Bergamini Ettore
Borgognini Tarli Silvana
Borri Voltattorni Carla
Bruno Franco
Calogero Bruno
Cannella Carlo
Capelli Arnaldo
Castaldini Carla
Castro Angelo
Cervini Claudio
Cinotti Giulio Alberto
Cosmi Ermelando
Cristofori Francesco
Dupré Silvestro
Faldini Alessandro
Federici Giorgio
Filoni Sergio
Filosa Parisi Silvana
Floridi Ardesio
Frati Luigi
Genazzani Andrea R.
Giartosio Anna
Gozzetti Giuseppe
Guazzi Giancarlo
Guerritore Dino
Gullotti Antonino
Lado Piera
Macchia Vincenzo
Magni Giulio
Marchetti Nicolino
Marcolongo Roberto
Martinelli Gerardo
Mazzotti Giovanni
Mazzuoli Gianfranco
Messina Angelo
Messina Baldassarre
Midulla Mario
Minoia Paolo
Montanini Mezzasoma Isabella
Musso Ezio
Napolitano Antonio Maria
Pagliai Bonvicini Anna Maria
Panà Augusto
Pasetto Nino
Perez-Bercoff Raul
Piragine Franco
Ricci Giorgio
Rossi Guido
Rossi Mosè
Scandurra Roberto
Taddei Carlo
Tosi Piero
Zichella Lucio

Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie

Cortemiglia Gian Camillo
Gelmini Rodolfo
Panizza Mario
Passarello Pietro
Petrucci Franco

Comitato nazionale per le scienze agrarie

Anelli Gabriele
Balloni Waldemaro
Basoccu Luigi
Casati Dario
Cirulli Matteo
Coppola Salvatore
Costantini Francesco
Daghetta Alberto
Fantozzi Paolo
Martini Alessandro
Scarascia Mugnozza Gian Tommaso
Sorbi Ugo

Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria ed architettura

Amoia Vito
Bucchi Alberto
Cannarozzi Agostino Antonio
De Donato Osvaldo
Falciasecca Gabriele
Gatti Emilio
Giannini Franco
Lorenzini Enrico
Maggi Natale
Molinari Giorgio
Piva Renzo
Reggiani Ugo
Rinaldi Mario
Trombetti Tullio
Zoppoli Riccardo

Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche

Cagni Luigi Giovanni
D'Aponte Tullio
D'Auria Elio
Esposito Vincenzo
Giancotti Emilia in Boscherini
Giuliani Maria Clotilde
Maccagni Carlo
Smiraglia Pasquale
Ugolini Romano
Vattioni Francesco

Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche

De Sanctis Francesco
Giocoli Nacci Paolo
La Pergola Antonio
Recchia Giorgio

Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche

Bruno Ettore
Giaccio Mario

Sono stati respinti i seguenti ricorsi. perché mancanti di documentazione probante il possesso o la mancanza dei requisiti indicati dall'art. 30 del predetto regolamento:

Acierno Domenico
Ajovalasit Augusto
Ajmar Franco
Alessandrini Pietro
Amato Giuseppe
Baldaccini Natale Emilio
Baldassarri Francesco
Balletta Francesco
Barabino Giuseppina
Barla Giovanni
Beccali Giorgio
Belli Giuseppe
Benaggiano Giuseppe
Benenti Sergio
Bernardi Roberto
Bernabei Maria Teresa in Cameroni
Bernini Fabio
Bertero Mario
Bianco A. Raffaele
Blasi Paolo
Bonifazi Neuro
Brandis Pasquale
Bruni Marcello
Buccheri Pietro Lucio
Buiatti Marcello
Burrini Giselda
Cabassi Enrico
Cabiddu Salvatore
Caleca Luigi
Capelletti Rosanna
Capitani Silvano
Carbonaro Giuseppe
Carlucci Francesco
Cassandro Michele
Cassio Albio Cesare
Castellani Luigi
Castelli Giorgio
Catanese Fabrizio
Ceccherelli Paolo
Ceccon Alberto
Cecconi Vittorio
Centamore Ernesto
Corè Luciano
Ciancabilla Fulvio A.
Ciliberto Ciro
Colonna Stefano
Congiu Luigi
Cowlinger Michael George
Cristante Valentino
Culotta Salvatore
Dall'Acqua Francesco
Dalla Croce Piero
D'Ambra Vittore
Da Pozzo Carlo
De Bartolomeis Paolo
De Capoa Adriana
Dell'Orefice Anna
De Luca Paolo
De Michele Leonede
De Simone Ennio
Di Blasi Alberto
Di Nolfo Ennio
Di Toro Massimo
Duranti Ermanno
Fedeli Walter Antonio
Federici Paolo Roberto
Feo Francesco
Ferrandi Bruno
Ferri Massimo
Ferro Francesco
Floris Giovanni
Forina Michele
Frache Roberto
Francaviglia Mauro
Franzi Adriano Tito
Franzitta Guglielmo
Gagliardi Carlo
Galli Enrica Albertina in Fossati
Gambardella Giuseppe
Gatti Maurizio
Gavazzi Giuseppe
Gecchele Giulio
Giammanco Lorenzo
Giusti Folco
Godart Louis
Grana Adalberto
Gravela Enrico
Grifantini Mario
Gritti Gaetano
Grohmann Alberto
Jamiolkowski Michele
Landini Dario
Landini Pier Giorgio
Landucci Mario
Letizia Giuseppe
Linda Paolo
Lorenzi Alfredo
Losi Giuseppe
Macchia Franco
Mamola Giovanni
Manachini Pier Luigi
Manzi Elio
Maraldi Nadir
Marchiafava Stefano
Marenco Gaetano
Marinari Umberto M.
Marro Marco
Marro Piero
Mascarello Francesco
Mascilli Migliorini Enrico
Massi Giambattista
Mastrandrea Vito
Materassi Riccardo
Mazzeo Pietro
Mazzone Gioacchino
Melchiorre Carlo
Meldolesi Maria Fiore
Minghetti Giovanni
Molinelli Raffaele
Mondelli Rosanna
Monzani Agar in Vincenzi
Morana Giuseppe
Naldini Luciana
Natale Pietro
Obrecht Enrico
Orlandi Giorgio
Pagani Giorgio A.
Pancani Ivo
Papani Giovanni
Papini Pier Luigi
Pappalardo Giuseppe C.
Paratore Emanuele
Pellerano Cesare
Persi Peris
Perusino Franca
Pesarin Fortunato
Pettenati Paolo
Pifferi Pier Giorgio
Piglionica Vito
Pignatti Pier Franco
Pizzetti Francesco
Pocar Donato
Pompei Carlo
Ragozzino Antonio
Raimondo Francesco Maria
Ridola Carlo
Riva San Severino Stefano
Rizzo Silvia
Rodino Luigi
Roma Giorgio
Rossi Gian Luigi
Ruggieri Giovanni
Runggaldier Wolfgang Johann
Ruocco Domenico
Russo Filippo
Sacconi Giuseppina
Salamone Leonardo
Sannino Mario
Santarelli Francesco
Santini Antonio
Sarti Domenico Maria
Sartore Giuseppe
Scatturin Angelo
Scotoni Lando
Schiaffino Andrea
Schiavello Mario
Scrofani Orazio
Seminara Alberto
Silva Alessandro
Sirigu Paola
Sprovieri Rodolfo
Stanzione Pasquale
Stradi Riccardo
Succi Giuseppe
Terrenato Luciano
Tesei Alberto
Testa Francesca
Tiripicchio Antonio
Tittarelli Rolando
Tomatis Roberto
Toscano Graziella in Pagano
Trippa Giovanni
Trivellato Ugo
Violante Pietro
Vita Finzi Paola
Viviani Alessandro
Vivona Nicolò
Volonterio Gaspare
Zanovello Renato

Politecnico di Milano per i seguenti docenti:

Benedetti Duilio
Bertolaccini Mario
Biardi Giuseppe
Bonomo Luca
Borri Marco
Bracchi Giampio
Brandolese Armando
Brandolini Arnaldo
Campanari Enrico
Cedolin Luigi
Chiesa Giancarlo
Corradi Dell'Acqua Leone
Cozzo Giuseppe
Ferrari Giancarlo
Fontana Alberto
Gambarova Pietro
Giambelli Giancarlo
Macchi Ennio
Ortolani Carlo
Paraboni Aldo
Petrini Vincenzo
Puccinelli Luigi
Roversi Antonio
Rovetta Alberto
Sami Maria Giovanna
Somalvico Marco
Sotgia Giorgio
Vallatta Arrigo
Viticllo Edmondo

Sono stati respinti i seguenti ricorsi perché fuori dei termini di cui all'art. 28 del predetto regolamento:

Allasia Giampietro
Angoletta Maria
Arbarello Enrico
Baratto Sergio
Bartoli Ettore
Bernardinis Anna Maria
Boccaletti Mario
Canuti Paolo
Catalano Raimondo
Chiandussi Livio
Costanzi Giulio
Fanfani Tommaso
Finazzi Sartor Rosetta
Franceschi Temistocle
Freni Vegeto Maria
Gabriel Ludovica
Gentileschi Maria Luisa
Lato Michele
Monegato Giovanni
Morro Angelo
Nucci Camillo
Orecchia Ferruccio
Palagi Umberto
Lupia Palmieri Elvidio Napoleone
Paolillo Livio
Pinchera Aldo
Robbiano Lorenzo
Schiavello Mario
Sernesi Edoardo
Trigiante Donato
Zucconi Franco
Zullini Aldo

Sono stati respinti i seguenti ricorsi presentati a mezzo telegramma entro o fuori dei termini di cui all'art. 28 del predetto regolamento, perché comunque mancanti della documentazione probatoria:

Alleruzzo di Maggio Maria Teresa
Alosi Carmelo
Braca
Calo Vincenzo
Caola Giovanni
Caponetto
Capitelli Mario
Caracciolo Battistello
Caramella Pierluigi
Cimmino Nicola
Civetta Lucia
Colonna Aristide
Cordone Lorenzo
Cristofari Francesco
Daponte Tullio
Germana Giovanni
Gramaccili Carlo Maria
Iannuzzi Luigi
Landini Dario
Luongo Giuseppe
Mansueto Serafino
Marino Gennaro
Moriondo Francesco
Nistico Giuseppe
Pannaciulli
Patella Domenico
Polleri
Privitera Aurelio
Ragaini Vittorio
Rapolla Antonio
Romeo Raffaello
Sacco Tommaso
Sammartano Silvio
Tizianello
Torre Giovanni

E' stato respinto il ricorso del prof. Moscati Sabatino in quanto rientrante in una delle categorie che il Ministero della pubblica istruzione ha escluso dall'elettorato attivo e passivo.

E' stato respinto il ricorso del prof. Giaccio Mario per quanto riguarda i punti *a*) e *b*) del ricorso stesso, perché la commissione elettorale ha ritenuto che le questioni prospettate non rientrano nelle proprie competenze.

Sono stati respinti i seguenti ricorsi per il trasferimento da un gruppo all'altro di discipline, in quanto a norma del predetto regolamento non rientra nella competenza della commissione elettorale apportare modifiche ai gruppi di appartenenza delle discipline stesse, nonché per l'inserimento di nuove discipline non ancora coperte da professori di ruolo:

Astuni Enrico
Baldini Giovanni
Brighenti Giovanni
Cosmi Ermelando V.
Del Fà Clemente
Esu Franco
Luraghi Raimondo
Mancini Renato
Martelli Giovanni
Massacci Paolo
Masutti Luigi
Panella Italo
Rognoni Giuseppe

In conseguenza ai ricorsi accolti sono apportate le seguenti rettifiche all'elenco dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione dei comitati nazionali di consulenza pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 3 dicembre 1980:

a) i sottoelencati nominativi sono inseriti nel gruppo di discipline accanto a ciascuno di essi indicato:

Comitato nazionale per le scienze matematiche:

Arena Orazio: analisi matematica e geometria analitica - Architettura - Firenze - 01.01.03;

Capovani Milvio: calcolo numerico - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Pisa - 01.04.32;

Gori in Nicolò Amati Laura: analisi numerica con elementi di programmazione - Ingegneria - Roma - 01.04.31;

Massa Enrico: meccanica razionale - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Genova - 01.03.03;

Risito Corrado: meccanica razionale - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Parma - 01.03.03;

Ruggeri Tommaso Antonio: meccanica razionale - Ingegneria - Bologna - 01.03.03.

Comitato nazionale per le scienze fisiche:

Cubiotti Gaetano: fisica dello stato solido - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Messina - 02.05.05;

Grassano Umberto M.: fisica molecolare - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Messina - 02.05.06;

Mancini Nunzio Antonio: struttura della materia - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Catania - 02.05.10.

Comitato nazionale per le scienze chimiche:

Adinolfi Matteo: chimica organica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Napoli - 03.05.06;

Bellucci Giuseppe: metodi fisici in chimica organica - Farmacia - Pisa - 03.05.09;

Bernardi Fernando: chimica organica superiore - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Bologna - 03.05.08;

Bettoni Giancarlo: analisi chimico-farmaceutica - Farmacia - Bari - 03.01.01;

Bordignon Emilio: chimica inorganica superiore - Chimica industriale - Venezia - 03.01.06;

Bordin Franco: esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica - Farmacia - Padova - 03.06.05;

Bruno Sigfrido: analisi chimico-farmaceutica - Farmacia - Bari - 03.01.01;

Capelli Renzo: chimica generale ed inorganica - Farmacia - Genova - 03.01.04;

Capozzi Giuseppe: chimica organica - Farmacia - Messina - 03.05.06;

Caputo Romualdo: chimica organica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Napoli - 03.05.06;

Cardillo Giuliana: chimica organica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Bologna - 03.05.06;

Corigliano Francesco: chimica merceologica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Messina - 03.01.15;

Crociani Bruno: chimica con esercitazioni di laboratorio - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Palermo - 03.01.07;

Del Pra Antonio: chimica generale ed inorganica - Farmacia - Milano - 03.01.04;

De Martino Giovanni: chimica farmaceutica applicata - Farmacia Napoli - 03.06.01;

Di Nunno Leonardo: chimica organica - Farmacia - Bari - 03.05.06;

Di Sipio Lorenzo: chimica generale ed inorganica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Padova - 03.01.04;

Fagherazzi Giuliano: esercitazioni di preparazioni chimiche - Chimica industriale - Venezia - 03.01.13;

Faraone Felice: chimica generale ed inorganica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Messina - 03.01.04;

Ferrarini Pier Luigi: esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica - Farmacia - Pisa - 03.06.05;

Fontana Angelo: chimica organica - Farmacia - Padova - 03.05.06:

Fragalà Ignazio: chimica generale ed inorganica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Catania - 03.01.04;

Ferappi Marcello: esercitazioni di chimica farmaceutica - Farmacia - Bari - 03.06.05;

Fuganti Claudio: chimica - Ingegneria - Politecnico - Milano 03.05.01;

Gardini GianPiero: chimica organica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Parma - 03.05.06;

Gattuso Mario: esercitazioni di chimica organica ed analisi organica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Messina - 03.05.22;

Giacomello Pierluigi: chimica generale ed inorganica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Camerino - 03.01.04;

Giannella Mario: esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica - Farmacia - Camerino - 03.06.05;

Gottarelli Giovanni: chimica organica - Farmacia - Bologna - 03.05.06;

Guanti Giuseppe: chimica organica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Genova - 03.05.06;

Guiotto Adriano: esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica - Farmacia - Padova - 03.06.05;

Leonesi Dante: chimica generale ed inorganica - Farmacia - Camerino - 03.01.04;

Livi Oreste: analisi chimico-farmaceutica (Analisi dei medicamenti) - Farmacia - Pisa - 03.06.12;

Mandolini Luigi: chimica organica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Roma - 03.05.06;

Marangoni Giampaolo: chimica e tecnologia dei composti di coordinazione - Chimica industriale - Venezia - 03.01.14;

Marciani Magno Sebastiano: chimica terapeutica - Farmacia - Padova - 03.06.11;

Monforte Pietro: esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica - Farmacia - Messina - 03.06.05;

Micheletti Moracci Franco: chimica farmaceutica applicata - Farmacia - Camerino - 03.06.01;

Morelli Ivano: fitochimica - Farmacia - Pisa - 03.06.13;

Morlacchi Flaviano: esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica - Farmacia - Bari - 03.06.05;

Natile Giovanni: chimica generale ed inorganica - Farmacia - Bari - 03.01.04;

Nicolini Marino: chimica generale ed inorganica - Farmacia - Padova - 03.01.04;

Pecori Vettori Lorenzo: analisi chimica-farmaceutica II - Farmacia - Firenze - 03.06.07;

Pelizzi Giancarlo: chimica generale ed inorganica - Farmacia - Parma - 03.01.04;

Pelizzoni in Jommi Francesca: chimica organica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Milano - 03.05.06;

Plescia Salvatore: esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica - Farmacia - Palermo - 03.06.05;

Pochini Andrea: chimica organica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Parma - 03.05.06;

Pucciarelli Filippo: chimica analitica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Camerino - 03.01.03;

Quadrifoglio Franco: chimica delle macromolecole - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Trieste - 03.04.02;

Randaccio Lucio: chimica generale ed inorganica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Trieste - 03.01.04;

Rizzardi Giuseppe: chimica generale ed inorganica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Messina - 03.01.04;

Rizzarelli Enrico: chimica generale ed inorganica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Catania - 03.01.04;

Romeo Raffaello: chimica con esercitazioni di laboratorio - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Messina - 03.01.07;

Umani Ronchi Achille: chimica organica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Bologna - 03.05.06;

Rosini Goffredo: chimica organica - Farmacia - Camerino - 03.05.06;

Santacroce Ciro: esercitazioni di chimica organica e analisi organica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Napoli - 03.05.22;

Scapini Giancarlo: esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica - Farmacia - Bologna - 03.06.05;

Seminara Alberto: chimica generale ed inorganica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Catania - 03.01.04;

Senatore Lucio: chimica fisica organica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Pisa - 03.05.12;

Sica Donato: chimica organica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Napoli - 03.05.06;

Sirigu Augusto: chimica generale ed inorganica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Napoli - 03.01.04;

Tonellato Umberto: chimica organica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Padova - 03.05.06;

Toniolo Claudio: chimica organica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Padova - 03.05.06;

Torre Giovanni: chimica organica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Modena - 03.05.06;

Traverso Orazio: chimica generale ed inorganica - Farmacia - Ferrara - 03.01.04;

Venturella Pietro: chimica delle sostanze naturali - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Palermo - 03.05.04;

Veronese Francesco: chimica farmaceutica e applicata - Farmacia - Padova - 03.06.01;

Vomero Salvatore: esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica -Farmacia -Siena - 03.06.05;

Vidali Maurizio: chimica generale ed inorganica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Catania - 03.01.04.

Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche:

Albanese Carmignani Maria Pia: zoologia - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Messina - 04.02.10;

Abbadessa Urso Salvatore: fisiologia generale - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Palermo - 04.04.02;

Aloj Salvatore Maria: patologia molecolare - Medicina e chirurgia (seconda facoltà) - Napoli - 04.03.23;

Andreassi Lucio: clinica dermosifilopatica - Medicina e chirurgia - Siena - 04.11.03;

Andreoli Mario: medicina costituzionale ed endocrinologia - Medicina e chirurgia - Roma - 04.07.09;

Ascoli Marchetti Franca: biologia molecolare - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Camerino - 04.02.06;

Bardelli Anna Maria: oftalmologia pediatrica - Medicina e chirurgia - Siena - 04.11.25;

Barra Bossa Donatella: biochimica applicata - Farmacia - Camerino - 04.03.02;

Battistini Noè: neurofisiopatologia - Medicina e chirurgia - Siena - 04.09.09;

Beltrami Giovanni: patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica - Medicina e chirurgia - Libera Università abruzzese di Chieti - 04.10.13;

Bergamini Ettore: patologia generale - Medicina e chirurgia - Pisa - 04.05.04;

Borgognini Tarli Silvana: antropologia - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Pisa - 04.02.02;

Borri Voltattòrni Carla: chimica biologica - Farmacia - Perugia - 04.03.04;

Bruno Franco: botanica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Roma - 04.12.01;

Calogero Bruno: audiologia - Medicina e chirurgia (seconda facoltà) - Napoli - 04.11.01;

Cannella Carlo: biochimica - Medicina veterinaria - Parma - 04.03.01;

Capelli Arnaldo: anatomia ed istologia patologica - Medicina e chirurgia - Libera Università abruzzese di Chieti - 04.05.01;

Castaldini Carla: istologia ed embriologia generale - Medicina e chirurgia - Libera Università abruzzese di Chieti - 04.01.05;

Castro Angelo: virologia - Medicina e chirurgia - Catania - 04.06.10;

Cervini Claudio: reumatologia - Medicina e chirurgia - Ancona - 04.07.05;

Cinotti Giulio Alberto: nefrologia medica - Medicina e chirurgia - Roma - 04.07.15;

Cosmi Ermelando: clinica ostetrica e ginecologica - Medicina e chirurgia - Perugia - 04.11.07;

Cristofori Francesco: ostetricia veterinaria - Medicina veterinaria -Torino - 04.14.43;

Duprè Silvestro: chimica biologica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - L'Aquila - 04.03.04;

Faldini Alessandro: clinica ortopedica - Medicina e chirurgia - Pisa - 04.11.06;

Federici Giorgio: chimica biologica - Medicina e chirurgia - Libera Università abruzzese di Chieti - 04.03.04;

Filoni Sergio: anatomia comparata - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Genova - 04.02.01;

Filosa Parisi Silvana: anatomia comparata - Medicina e chirurgia (prima facoltà) - Napoli - 04.02.01;

Floridi Ardesio: biochimica applicata - Farmacia - Perugia - 04.03.02;

Frati Luigi: patologia generale - Medicina e chirurgia - Roma - 04.05.04;

Genazzani Andrea R.: patologia ostetrica e ginecologica - Medicina e chirurgia - Cagliari - 04.11.12;

Giartosio Anna: chimica biologica - Farmacia - Cagliari - 04.03.04;

Gozzetti Giuseppe: clinica chirurgica generale e terapia chirurgica - Medicina e chirurgia - Libera Università abruzzese di Chieti - 04.10.11;

Guazzi Giancarlo: clinica neurologica - Medicina e chirurgia - Siena - 04.09.15;

Guerritore Dino: patologia generale - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Roma - 04.05.04;

Gullotti Antonino: igiene - Medicina e chirurgia - Palermo - 04.06.02;

Lado Piera: biochimica vegetale - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Milano - 04.12.13;

Macchia Vincenzo: patologia generale - Medicina e chirurgia (seconda facoltà) - Napoli - 04.05.04;

Magni Giulio: chimica biologica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Camerino - 04.03.04;

Marchetti Nicolino: traumatologia - Medicina e chirurgia - Pisa - 04.11.09;

Marcolongo Roberto: reumatologia - Medicina e chirurgia - Siena - 04.07.05;

Martinelli Gerardo: anestesiologia e rianimazione - Medicina e chirurgia - Libera Università abruzzese di Chieti - 04.10.04;

Mazzotti Giovanni: anatomia umana normale - Medicina e chirurgia - Libera Università abruzzese di Chieti - 04.01.02;

Mazzuoli Gianfranco: semeiotica medica - Medicina e chirurgia - Roma - 04.07.06;

Messina Angelo: patologia generale - Medicina e chirurgia - Catania - 04.05.04;

Messina Baldassarre: idrologia medica - Medicina e chirurgia - Roma - 04.08.08;

Montanini Mezzasoma Isabella: chimica biologica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Perugia - 04.03.04;

Midulla Mario: clinica pediatrica - Medicina e chirurgia - Roma - 04.08.05;

Minoia Paolo: clinica ostetrica e ginecologia veterinaria - Medicina veterinaria - Bari - 04.14.21;

Musso Ezio: fisiologia generale - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Parma - 04.04.02;

Napolitano Antonio Maria: semeiotica chirurgica - Medicina e chirurgia - Libera Università abruzzese di Chieti - 04.10.14;

Pagliai Bonvicini Anna Maria: zoologia - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Modena - 04.02.10;

Panà Augusto: igiene - Medicina e chirurgia - Roma - 04.06.02;

Pasetto Nino: patologia ostetrica e ginecologica - Medicina e chirurgia - Roma - 04.11.12;

Perez-Bercoff Raul: virologia - Medicina e chirurgia - Roma - 04.06.10;

Piragine Franco: clinica otorinolaringoiatrica - Medicina e chirurgia - Pisa - 04.11.08;

Ricci Giorgio: terapia medica sistematica - Medicina e chirurgia - Roma - 04.07.30;

Rossi Guido: immunopatologia - Medicina e chirurgia (seconda facoltà) - Napoli - 04.05.10;

Rossi Mosè: enzimologia - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Napoli - 04.03.13;

Scandurra Roberto: chimica e propedeutica biochimica - Medicina e chirurgia - Libero Istituto universitario dell'Aquila - 04.02.27;

Taddei Carlo: istologia ed embriologia - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Napoli - 04.01.04;

Tosi Piero: anatomia ed istologia patologica - Medicina e chirurgia - Siena - 04.05.01;

Zichella Lucio: patologia ostetrica e ginecologica - Medicina e chirurgia - Roma - 04.11.12.

Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie:

Cortemiglia Gian Camillo: geografia fisica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Torino - 05.02.01;
Gelmini Rodolfo: geologia - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Modena - 05.02.02;
Panizza Mario: geografia fisica - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Modena - 05.02.01;
Passarello Pietro: paleontologia umana - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Roma - 05.02.05;
Petrucci Franco: geologia del quaternario - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Parma - 05.02.14.

Comitato nazionale per le scienze agrarie:

Anelli Gabriele: industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio) - Agraria - Portici (Napoli) - 06.02.01;
Balloni Waldemaro: microbiologia agraria e tecnica - Agraria - Palermo - 06.02.03;
Basoccu Luigi: orticoltura e floricoltura - Agraria - Torino - 06.03.09;
Casati Dario: approvvigionamenti e mercato - Agraria - Milano - 06.06.10;
Cirulli Matteo: patologia vegetale forestale - Agraria - Bari - 06.04.09;
Coppola Salvatore: microbiologia lattiero-casearia - Agraria - Napoli - 06.02.04;
Costantini Francesco: aviconiglicoltura - Agraria - Perugia - 06.05.15;
Daghetta Alberto: analisi chimica dei prodotti alimentari - Agraria - Milano - 06.02.15;
Fantozzi Paolo: industrie alimentari - Agraria - Udine - 06.02.02;
Martini Alessandro: microbiologia agraria e tecnica - Agraria - Perugia - 06.02.03;
Scarascia Mugnozza Gian Tommaso: genetica agraria - Agraria - Tuscia - Viterbo - 06.03.26;
Sorbi Ugo: economia e politica agraria - Agraria - Firenze - 06.06.02.

Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria ed architettura:

Bucchi Alberto: complementi di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti - Ingegneria - Bologna - 07.10.75;
Cannarozzi Agostino Antonio: scienza delle costruzioni - Ingegneria - Bologna - 07.10.12;
Falciasecca Gabriele: microonde - Ingegneria - Bologna - 07.04.08;
Gatti Emilio: tecnologie elettroniche - Ingegneria - Politecnico di Milano - 07.04.53;
Amoia Vito: elettrotecnica - Ingegneria - Politecnico - Milano - 07.05.03;
De Donato Osvaldo: scienza delle costruzioni - Ingegneria - Politecnico di Milano - 07.10.12;
Giannini Franco: elettronica applicata - Ingegneria - Roma - 07.04.07;
Lorenzini Enrico: termotecnica del reattore - Ingegneria - Bologna - 07.06.30;
Molinari Giorgio: macchine elettriche - Ingegneria - Genova - 07.05.06;
Piva Renzo: fluidodinamica - Ingegneria - Roma - 07.02.26;
Reggiani Ugo: elettrotecnica - Ingegneria - Bologna - 07.05.03;
Rinaldi Mario: misure elettriche - Ingegneria - Bologna - 07.04.09;
Trombetti Tullio: neutronica applicata - Ingegneria - Bologna - 07.06.31;
Zoppoli Riccardo: teoria della regolazione - Ingegneria - Genova - 07.05.19;
Maggi Natale: architettura tecnica II - Ingegneria - Politecnico di Milano - 07.01.04.

Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche:

Cagni Luigi Giovanni: assiriologia - Lettere e filosofia - Istituto universitario orientale di Napoli - 08.12.30;
D'Aponte Tullio: geografia politica - Magistero - Salerno - 08.06.08;
D'Auria Elio: storia del risorgimento - Giurisprudenza - Salerno - 08.03.05;
Esposito Vincenzo: bibliografia e biblioteconomia - Magistero - Roma - 08.03.15;
Giuliani Maria Clotilde: geografia regionale - Lettere e filosofia - Genova - 08.06.05;
Maccagni Carlo: storia della scienza e della tecnica - Lettere e filosofia - Genova - 08.03.27;
Smiraglia Pasquale: letteratura latina medioevale - Magistero - Roma - 08.09.12;
Ugolini Romano: storia contemporanea - Magistero - Palermo - 08.03.04;
Vattioni Francesco: lingua e letteratura ebraica - Lettere e filosofia - Istituto universitario orientale di Napoli - 08.12.10.

Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche:

De Sanctis Francesco: filosofia del diritto - Giurisprudenza - Salerno - 09.01.02;
Giocoli Nacci Paolo: diritto costituzionale - Giurisprudenza - Bari - 09.04.04;
La Pergola Antonio: diritto pubblico generale - Giurisprudenza - Roma - 09.04.14;
Recchia Giorgio: diritto pubblico comparato - Giurisprudenza - Salerno - 09.04.12.

Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche:

Bruno Ettore: tecnologia dei cicli produttivi - Economia e commercio - Messina - 10.06.14;
Giaccio Mario: tecnologia dei cicli produttivi - Economia e commercio - Bari - 10.06.14.

b) I sottoelencati nominativi sono depennati dal gruppo di discipline accanto a ciascuno di essi indicato:

Arena Orazio: gruppo 01.01.01;
Gatti Emilio: gruppo 02.04.02;
Lado Piera: gruppo 04.03.13;
Scarascia Mugnozza Gian Tommaso: gruppo 06.03.07;
Amoia Vito: gruppo 07.04.14;
De Donato Osvaldo: gruppo 07.06.16;
Maggi Natale: gruppo 07.10.54;
Sorbi Ugo: gruppo 10.01.04.

c) Al gruppo 03.01 al n. 39 il nominativo Cipollini Romano - 04 - Scienze matematiche, fisiche e naturali - Camerino (Macerata) è rettificato in Cipollini Romano - 04 - Farmacia - Roma; al gruppo 08.08 al n. 62 il nominativo Boscherini Emilia in Giancotti - 04 - Lettere e filosofia - Urbino (Pesaro) è rettificato in Giancotti Emilia in Boscherini - 04 - Lettere e filosofia - Urbino (Pesaro).

d) All'elenco delle discipline che precede l'elenco dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione dei comitati nazionali di consulenza pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 3 dicembre 1980, sono aggiunte le seguenti discipline nel gruppo accanto a ciascuna di esse indicato:

esercitazioni di preparazioni chimiche: al gruppo 03.01;
chimica e tecnologia dei composti di coordinazione: al gruppo 03.01;
chimica merceologica: al gruppo 03.01;
chimica terapeutica: al gruppo 03.06;
analisi chimico-farmaceutica (analisi dei medicamenti): al gruppo 03.06;
fitochimica: al gruppo 03.06;
enzimologia: al gruppo 04.03;
idrologia medica: al gruppo 04.08;
traumatologia: al gruppo 04.11;
oftalmologia pediatrica: al gruppo 04.11;
ostetricia veterinaria: al gruppo 04.14;
geologia del quaternario: al gruppo 05.02;
analisi chimica dei prodotti alimentari: al gruppo 06.02;
aviconiglicoltura: al gruppo 06.05;
approvvigionamento e mercato: al gruppo 06.06;
fluidodinamica: al gruppo 07.02;
tecnologie elettroniche: al gruppo 07.04;
termotecnica del reattore: al gruppo 07.06;
neutronica applicata: al gruppo 07.06;
complementi di costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti: al gruppo 07.10;
storia della scienza e della tecnica: al gruppo 08.03;
geografia politica: al gruppo 08.06.

(478)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo recante modifiche alla convenzione firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali con allegati, adottato a Parigi il 30 novembre 1972.

Il 20 novembre 1979, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 314 del 3 giugno 1978 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 (s.o.) del 3 luglio 1978, ha avuto luogo a Parigi, presso il Governo della Repubblica francese, il deposito dello strumento di ratifica della Repubblica italiana, del protocollo recante modifiche alla convenzione firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali con allegati, adottato a Parigi il 30 novembre 1972.

Il protocollo, ai sensi dell'art. IV è entrato in vigore il 9 giugno 1980 data della ratifica del 29° Stato.

(669)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Arezzo:

« 231-AR »: « Silver » di Burroni Umberto, in Arezzo.

Provincia di Genova:

« 94-GE »: Semino Giovanni, in Genova.

(479)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Milano:

« 4-MI »: « Bongiovanni Carmelo » di Bongiovanni Caterina, in Milano;

« 293-MI »: Gianni Virgilio e Ba Ernesto S.r.l., in Milano;

« 473-MI »: Dolci Cesare, in Milano;

« 972-MI »: « Silver Art » S.n.c., in Milano.

(480)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 17 novembre 1980 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

« Multidin » nella preparazione compresse registrata al n. 17504 in data 3 febbraio 1968 a nome della ditta Radiumfarma, in Milano (decreto di revoca n. 6353/R);

« Reicaf » nelle preparazioni serie iniettabile da 500 mg (flaconcino da 500 mg + fiala solvente 3 ml), serie iniettabile da 250 mg (flaconcino da 250 mg + fiala solvente 3 ml), 8 capsule vitaminiche, flacone g 60 polvere vitaminica per emulsione estemporanea, registrata ai numeri 17887/1, 17887/2, 17887/A e 17887/B in data 3 dicembre 1966, 6 luglio 1970, 22 dicembre 1973 e 16 settembre 1975 a nome della ditta S. Carlo farmaceutici - S.p.a., in Pomezia (Roma) (decreto di revoca n. 6354/R);

« Liquore antiasmatico cardiotonico Farmaci » nella preparazione flacone da g 200 registrata al n. 5928 in data 6 febbraio 1952 a nome della ditta Laboratorio dei Farmaci, in Piacenza (decreto di revoca n. 6355/R);

« Ormodiamin » nella preparazione 6 fiale liofilizzate da 3 ml + 6 fiale solventi da 2 ml registrata al n. 14652 in data 8 giugno 1962 e 18 aprile 1963 a nome della ditta Pharma farmaceutici specializzati S.r.l., in Roma (decreto di revoca numero 6356/R);

« Eudena » nella preparazione flacone da g 100 sciroppo registrata al n. 13969 in data 28 maggio 1958 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Minucci, in Pisa (decreto di revoca n. 6357/R);

« Jonyl » nella preparazione 50 confetti registrata al n. 10799 in data 16 aprile 1970 a nome della ditta Merifarma S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 6358/R);

« Alepsia » nelle preparazioni 20 compresse da g 0,10, 30 compresse da g 0,05 e 80 compresse da g 0,015 registrata al n. 11900 in data 27 novembre 1956 a nome della ditta C. Giongo S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 6359/R);

« Aurocaf » nelle preparazioni 8 e 12 capsule, flacone 20 ml gocce e 6 ovuli registrate ai numeri 18551, 18551/A e 18551/B in data 3 luglio 1961, 30 agosto 1962, 31 ottobre 1966, 16 ottobre 1967, 4 gennaio 1968 e 5 dicembre 1970 a nome della ditta Sidus - Istituto biochimico nazionale S.p.a., in Roma (decreto di revoca n. 6360/R);

« Ematodyn » nelle preparazioni 10 flaconcini liofilizzati + 10 flaconcini solvente di gocce per uso orale, 10 fiale da mg 2 di liofilizzato + 10 fiale solvente, 10 fiale da mg 4 di liofilizzato + 10 fiale solvente registrata ai numeri 15134, 15134/A e 15134/A-1 in data 18 maggio 1959, 22 gennaio 1970 e 29 dicembre 1971 a nome della ditta C.I.F.A. farmaceutici S.p.a., in Torino (decreto di revoca n. 6361/R);

« E-Sir » nelle preparazioni 30 compresse con joimbina, 20 geloperle × mg 100 e 12 geloperle × mg 200 registrate ai numeri 1400/A, 1400/B e 1400/B-1 in data 29 maggio 1948, 17 luglio 1951, 15 maggio 1956, 8 ottobre 1963 e 25 ottobre 1969 a nome della ditta Sir - Laboratori chimico biologici S.p.a., in Roma (decreto di revoca n. 6362/R);

« Pasmicina » nella preparazione iniettabile 5 fiale × 10 cc registrata al n. 7721/C in data 28 aprile 1953 e 2 maggio 1964 a nome della ditta Morgan, in Torino (decreto di revoca n. 6363/R);

« Vitaviron » nelle preparazioni 50 confetti, 3 fiale × 1 cc e 4 supposte registrate ai numeri 2718, 2718/A e 2718/B in data 13 marzo 1950, 20 ottobre 1950, 12 novembre 1953, 13 marzo 1950 e 20 gennaio 1955 a nome della ditta I.F.I. - Istituto farmacoterapico italiano S.p.a., in Pomezia (Roma) (decreto di revoca numero 6364/R);

« Coleterpina » nella preparazione 10 fiale × 2 cc registrata al n. 2386 in data 30 settembre 1969 a nome della ditta Laboratori farmaco-biologici Borromeo S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 6365/R);

« Mioneural » nella preparazione 20 compresse × 0,90 registrata al n. 5164 in data 2 ottobre 1962 a nome della ditta Fa-Bo, in Bologna (decreto di revoca n. 6366/R);

« Cromarile » nella preparazione 25 compresse registrata al n. 7689/A in data 23 aprile 1963 e 26 giugno 1963 a nome della ditta Industria sintetici organici, in Milano (decreto di revoca n. 6367/R).

(599)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 27 gennaio 1981, concernente norme di attuazione del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 3, recante provvedimenti urgenti per la molluschicoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1981, all'art. 7, terzo comma, in luogo di: « *Gli impianti di allevamento di molluschi eduli* », leggasi: « *I molluschi eduli provenienti da impianti di allevamento* ».

(728)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 2 febbraio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	999,45	999,45	999,55	999,45	999,50	999,40	999,55	999,45	999,45	999,45
Dollaro canadese	837,20	837,20	838 —	837,20	837,33	837,15	836,50	837,20	837,20	837,20
Marco germanico	474,27	474,27	474,20	474,27	474,60	474,25	474,20	474,27	474,27	474,25
Fiorino olandese	436,90	436,90	437,20	436,90	437,17	436,85	436,70	436,90	436,90	436,90
Franco belga	29,554	29,554	29,54	29,554	29,56	29,50	29,563	29,554	29,554	29,55
Franco francese	205,75	205,75	205,35	205,75	205,55	205,70	205,70	205,75	205,75	205,75
Lira sterlina	2354,50	2354,50	2360 —	2354,50	2356,32	2354,50	2354,50	2354,50	2354,50	354,50
Lira irlandese	1771 —	1771 —	1769 —	1771 —	1766,61	—	1770 —	1771 —	1771 —	—
Corona danese	154,21	154,21	154,20	154,21	154,10	154,20	154,23	154,21	154,21	154,20
Corona norvegese	184,38	184,38	184,75	184,38	184,40	184,35	184,54	184,38	184,38	184,35
Corona svedese	219,60	219,60	219,50	219,60	219,64	219,55	219,75	219,60	219,60	219,60
Franco svizzero	522,52	522,52	522,50	522,52	522,61	522,50	522,80	522,52	522,52	522,50
Scellino austriaco	67,09	67,09	67 —	67,09	67,05	67,05	67,0950	67,09	67,09	67,08
Escudo portoghese	17,90	17,90	18 —	17,90	17,95	17,90	17,95	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	12,121	12,121	12,1275	12,121	12,11	12,10	12,1350	12,121	12,121	12,12
Yen giapponese	4,925	4,925	4,93	4,925	4,92	4,90	4,9310	4,925	4,925	4,92

Media dei titoli del 2 febbraio 1981

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	58,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,275
» 5,50 % » » 1968-83	86,325
» 5,50 % » » 1969-84	82,400
» 6 % » » 1970-85	78,575
» 6 % » » 1971-86	74,575
» 6 % » » 1972-87	72,550
» 9 % » » 1975-90	72,550
» 9 % » » 1976-91	75,250
» 10 % » » 1977-92	80,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,850
» » » » 1- 7-1979/81	99,900
» » » » 1-10-1979/81	99,250
» » » » 1-12-1979/81	99,250
» » » » 1- 5-1979/82	97,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	97,800
» » » » 1-10-1979/82	97,500
» » » » 1- 1-1980/82	99,300
» » » » 1- 3-1980/82	98,400
» » » » 1- 5-1980/82	98,250
» » » » 1- 6-1980/82	98,150
» » » » 1- 7-1980/82	99,150
» » » » 1- 8-1980/82	99,150
» » » » 1- 1-1980/83	98,200
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	89,775
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,075
» » » 12 % 1- 4-1982	95,750
» » » 12 % 1-10-1983	91,750
» » » 12 % 1- 1-1984	91,250
» » » 12 % 1- 4-1984	91,650
» » » 12 % 1-10-1984	91,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 febbraio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	999,50
Dollaro canadese	836,85
Marco germanico	474,235
Fiorino olandese	436,80
Franco belga	29,558
Franco francese	205,725
Lira sterlina	2354,50
Lira irlandese	1.70,50
Corona danese	154,22
Corona norvegese	184,45
Corona svedese	219,675
Franco svizzero	522,66
Scellino austriaco	67,092
Escudo portoghese	17,925
Peseta spagnola	12,128
Yen giapponese	4,928

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventidue posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Ancona, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 23 del 15 dicembre 1980, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a ventidue posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Ancona, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

(705)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a tredici posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Potenza, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 23 del 15 dicembre 1980, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a tredici posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Potenza, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

(706)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a venti posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Trieste, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 23 del 15 dicembre 1980, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a venti posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Trieste, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

(707)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Roma.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, avrà luogo il giorno 5 marzo 1981, con inizio alle ore 9, presso l'istituto di matematica dell'Università di Roma - Città universitaria - Piazzale Aldo Moro - Roma.

(683)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Roma.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 27 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1980, registro n. 44, foglio n. 75, avrà luogo nel giorno 10 marzo 1981, con inizio alle ore 8, presso l'istituto di matematica, Città universitaria, Università di Roma, piazzale Aldo Moro (già p.le delle Scienze).

(682)

Diario delle prove pratiche del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astrofisico di Catania (specialità elettronica ed elettrotecnica).

Le prove pratiche del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astrofisico di Catania (specialità elettronica ed elettrotecnica), bandito con decreto ministeriale 24 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 3 giugno 1980, si svolgeranno presso l'osservatorio astrofisico - Città universitaria - Catania - come segue:

	giorno	ore
da Albano a Catalano	16-3-1981	9,00
da Chimienti a Ferrante	16-3-1981	15,00
da Faranda - Gancio a Gemelli	17-3-1981	9,00
da Giammanco a Lo Scalzo	17-3-1981	15,00
da Lombardo a Matranga	18-3-1981	9,00
da Maugeri a Pagliaresi	18-3-1981	15,00
da Paladino a Pollino	19-3-1981	9,00
da Princiotta - Cariddi a Santangelo Giuseppe	19-3-1981	15,00
da Santangelo Salvatore a Testa	20-3-1981	9,00
da Tomasello a Zumbo	20-3-1981	15,00

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

(684)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Bogliolo Manlio, nato a Bressana Bottarone il 29 maggio 1943	punti 98	su 100
Verdoia Cesare, nato a Monza il 23 giugno 1943	» 98	»
Meloni Pier Giorgio, nato a Cagliari il 22 dicembre 1942	» 97	»
Pizzuto Pietro, nato a Castronovo il 30 novembre 1940	» 96	»
Bartolozzi Pietro, nato a Venezia l'11 novembre 1941	» 95	»

Marcer Massimo, nato a Gattatico il 28 maggio 1944 . . . . . punti 95 su 100
Bertini Giorgio, nato a Torino il 4 marzo 1944 . . » 94 »
Catani Luigi, nato a Napoli il 5 maggio 1941 . . . . . » 94 »
Ghidini Maurizio, nato a Roma il 7 agosto 1940 . . » 94 »
Puddu Giancarlo, nato a Roma il 23 dicembre 1943 . » 94 »
Mandalà Ignazio, nato a Palermo il 6 agosto 1925 . » 93 »
Cozzolino Francesco, nato a Pomigliano D'Arco il 22 ottobre 1942 . . » 92 »
Maranzana Giuseppe, nato a Alessandria il 28 marzo 1940 » 92 »
Marmo Carlo, nato a S. Rufo il 30 settembre 1942 . » 92 »
Centofanti Francesco, nato a L'Aquila il 10 luglio 1945 » 91 »
Rossi Paolo, nato a Fiorenzuola d'Arda il 28 marzo 1944 . » 91 »
Trentani Claudio, nato a Ascoli Piceno il 27 gennaio 1941 » 91 »
Bortone Benedetto, nato a Sassari il 17 marzo 1945 » 90 »
Caminati Gettulio, nato a Verghereto il 20 gennaio 1939 » 90 »
Cartesegna Massimo, nato a Torre Pellice il 21 gennaio 1943 . » 90 »
Di Ianni Felice, nato a Torremaggiore il 3 ottobre 1929 . . » 90 »
Esposito Luca, nato a Casalvelino il 1° ottobre 1937 » 90 »
Fusco Gaetano, nato a Cardito il 29 luglio 1938 » 90 »
Pellacci Fabrizio, nato a Civita Castellana il 29 maggio 1943 » 90 »
Pennetta Alessandro, nato a S. P. Vernotico il 23 gennaio 1945 » 90 »
Muratori Giuseppe, nato a Rombiolo il 6 settembre 1943 . » 89 »
Bardelli Marco, nato a Pistoia il 14 luglio 1943 » 88 »
Carannante Giuseppe, nato a Torino il 3 giugno 1943 . » 88 »
De Fabritiis Alessandro, nato a Teramo il 28 giugno 1940 » 88 »
Fenoglio Elvio, nato a Pinerolo il 28 giugno 1944 » 88 »
Gulino Giacomo, nato a Caltagirone il 16 novembre 1944 » 88 »
Innocente Vittorio, nato a S. Salentino il 30 novembre 1942 » 88 »
Antonucci Giovanni, nato a Palagiano il 24 giugno 1942 » 87 »
Cirillo Francesco, nato a Torino il 16 agosto 1945 » 87 »
Lanfranco Gilberto, nato a Argegno il 23 settembre 1942 » 87 »
Carta Graziano M. Vittorio, nato a Sassari il 26 gennaio 1936 » 86 »
Coiana Leonardo, nato a Cagliari il 6 novembre 1937 . » 86 »
Coppola Domenico, nato a Torremaggiore il 16 marzo 1941 . » 86 »
Frieri Giovanni, nato a Torino il 7 luglio 1944 » 86 »
Ippolito Onofrio, nato a Napoli il 14 aprile 1943 . » 86 »
Viola Renato, nato a Gallarate il 23 ottobre 1944 » 86 »
Zurla Federico, nato a Crema il 12 giugno 1940 . . » 86 »
Galastri Mario, nato a Tivoli il 23 marzo 1943 » 85 »
Gennarini Alberto, nato a Civitella del Tronto il 24 settembre 1940 . » 85 »
Basso Leonardo, nato a Castagneto Po l'8 marzo 1945 » 84 »
Belaise Carlo, nato a Livorno il 16 marzo 1943 . . . . . » 84 »
Cervellati Stefano, nato a Castenaso il 23 dicembre 1943 . . . . punti 84 su 100
Colonna Beniamino, nato a Cosenza il 14 marzo 1942 . . . . » 84 »
Giorgianni Gaetano, nato a Venetico il 18 gennaio 1943 . . . . » 84 »
Jelmoni G. Paolo, nato a Vimercate il 24 dicembre 1942 . . . . » 84 »
Zanlungo Ugo, nato a Fossano il 3 luglio 1944 . . . . » 84 »
Zucchinelli Francesco, nato a Capriate S. Gervasio il 6 maggio 1938 . . . . . » 84 »
Basile Salvatore, nato a Andria il 4 febbraio 1931 . . . . » 83 »
Castelli Michele, nato a Sava il 5 marzo 1934 . . . . » 83 »
Cescato Giovanni, nato a Crocetta del Montello il 16 novembre 1939 . . . . » 83 »
Fante Franco, nato a Padova il 22 novembre 1933 . . . . » 83 »
Marino Giuseppe, nato a Palermo il 3 novembre 1942 . . . . » 83 »
Zuccoli Emilio, nato a Legnano il 26 settembre 1943 . . . . » 83 »
Biondi Aldo, nato a Firenze il 29 giugno 1933 . . . . » 82 »
Dallera Alessandro, nato a Saluzzo il 20 febbraio 1943 . . . . » 82 »
Felline Luigi, nato a Asmara il 6 maggio 1941 . . . . » 82 »
Torelli Antonio M., nato a Petronà il 29 settembre 1943 . . . . . . » 82 »
Pagani P. Alberto, nato a Bologna il 1° dicembre 1942 . . . . » 81 »
Amato Antonio, nato a Lentini il 20 marzo 1943 . . . . » 80 »
Bachechi Pietro, nato a Livorno il 29 agosto 1938 . . . . » 80 »
Barbieri Enzo, nato a Pisa il 25 dicembre 1943 . . . . » 80 »
Capo Arno, nato a Campobasso il 23 febbraio 1923 . . . . » 80 »
Dibilio Paolo, nato a Calascibetta il 28 luglio 1931 . . . . » 80 »
Ippolito Ernesto, nato a Cosenza il 2 gennaio 1944 . . . . » 80 »
Marchiodi Luigi, nato a Bolzano il 14 febbraio 1941 . . . . » 80 »
Moro Mario, nato a Treviso il 18 febbraio 1944 . . . . » 80 »
Nicora Selio, nato a Novi Ligure il 1° gennaio 1939 . . . . » 80 »
Oliva Geremia, nato a Napoli il 29 maggio 1940 . . . . » 80 »
Pandolfo Antonino, nato a Palermo il 2 luglio 1944 . . . . » 80 »
Provvisionato Giulio, nato a Modena il 23 giugno 1939 . . . . » 80 »
Ravera Giuseppe, nato a Castagnole Piemonte il 3 novembre 1944 . . . . . » 80 »
Tupputi Mario, nato a Roma il 15 febbraio 1943 . . . . » 80 »
Verga Cesare, nato a Cattolica il 14 febbraio 1943 . . . . » 80 »
Viola Agatino, nato a Militello Val Catania il 7 marzo 1941 . . . . . . » 80 »
Annaratone Giovanni, nato a Alessandria il 22 ottobre 1943 . . . . » 79 »
Caradonna Salvatore, nato a Trapani il 3 aprile 1938 . . . . » 79 »
Retico Corrado, nato a Trasacco il 24 marzo 1944 . . . . » 79 »
Bianchi Pasquale, nato a Pozzuoli il 21 giugno 1943 . . . . » 78 »
De Sessa Leonardo, nato a Campana il 12 gennaio 1943 . . . . » 78 »
Di Matteo Orlando, nato a Offida il 21 dicembre 1943 . . . . » 78 »
Empoli Marcello, nato a Bologna il 15 dicembre 1941 . . . . » 78 »
Rinaldi Giulio Amedeo, nato a Milano il 28 marzo 1942 . . » 78 »

Sbano Salvatore, nato a Andria il 14 ottobre 1944 . . . . punti 78 su 100
Gagliardi Mario, nato a Palermo il 26 marzo 1942 . . . . » 77 »
Marseglia Gennaro, nato a Bovino il 4 marzo 1935 . . . . » 77 »
Perencin Tullio, nato a Vailate il 20 gennaio 1939 . . . . » 77 »
Corberi Giuseppe, nato a Trieste l'11 settembre 1944 . . . . » 76 »
Danzi Bruno, nato a Peschiera del Garda il 4 ottobre 1940 . . . . » 76 »
Incontro Concetto, nato a Lentini il 12 luglio 1940 . . . . » 76 »
Nicolosi Domenico, nato a Acireale il 6 settembre 1941 . . . . » 76 »
Andretti Nicolò, nato a Gela il 28 maggio 1941 . . . . » 75 »
Di Giorgio Giovanni, nato a Pignataro Interamna il 22 settembre 1938 . . . . » 75 »
Di Salvo Giuseppe, nato a Bagheria il 29 settembre 1935 . . . . » 75 »
Giovagnoli Subino Angelo, nato a Ronciglione il 30 aprile 1945 . . . . . . » 75 »
Tegaldo Giuliano, nato a Genova il 23 luglio 1934 . . . . » 75 »
Frusci Ferruccio, nato a Barile il 10 maggio 1930 . . . . » 74 »
Nuzzo Francesco, nato a Caccamo il 21 novembre 1934 . . . . » 74 »
Savazzini Gino Luigi, nato a Palermo il 9 maggio 1928 . . . . » 74 »
Scardina Pietro, nato a Trapani il 3 ottobre 1943 . . . . » 73 »
Filippi Giovanni, nato a Lugo il 21 agosto 1940 . . . . punti 72 su 100
Martelli Primo, nato a Portoferrario il 27 dicembre 1934 . . . . » 72 »
Pati Raffaele, nato a Corniano il 15 agosto 1941 . . . . » 72 »
Brandoni Fabio, nato a Monsano il 6 febbraio 1938 . . . . » 71 »
Amoroso Angelo Mario, nato a Polia il 3 febbraio 1938 . . . . » 70 »
Angotti Giuseppe, nato a Cerisano il 15 settembre 1937 . . . . » 70 »
Balletta Viviana, nata a S. Stefano Aspromonte il 24 gennaio 1945 . . . . . . » 70 »
Di Leo Ruggiero, nato a Torre Annunziata il 14 novembre 1942 . . . . » 70 »
Fiornovelli Paolo Giuseppe, nato a Grosseto il 9 luglio 1942 . . . . » 70 »
Grascia Antonio Giorgio, nato a Fontana Liri il 7 ottobre 1936 . . . . » 70 »
Greco Roberto, nato a Busto Arsizio il 3 luglio 1943 . . . . » 70 »
Murnigotti Andrea, nato a Bergamo il 5 febbraio 1937 . . . . » 70 »
Varolo Pierangelo, nato a Boara Pisani il 24 marzo 1929 . . . . » 70 »
Vindigni Emanuele, nato a Modica il 25 gennaio 1929 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(545)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1980, n. **76**.

Disciplina temporanea delle assunzioni a termine nei centri regionali di formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 31 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I casi e le modalità di incarico od assunzioni a termine di docenti richiesti per corsi particolari, di cui al quinto comma dell'art. 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, saranno disciplinati con la legge di adeguamento della normativa regionale in materia di formazione professionale, fissata dalla legge regionale 25 agosto 1978, n. 47, alla predetta legge-quadro nazionale.

Per i corsi sperimentali organizzati nei centri regionali di formazione professionale di Terni e Narni, nell'ambito del progetto regionale denominato: « Progetto Alternanza » previsto dal piano regionale per l'anno scolastico 1979-80, la giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti a tempo determinato con il personale ammesso all'insegnamento per sopravvenute maggiori esigenze didattiche e per il quale non siano tuttora definite le condizioni di stato giuridico e trattamento economico.

Gli incarichi sono conferiti, previa verifica con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel limite massimo di venti unità, e per un periodo non superiore alla durata delle singole attività formative e, comunque, di durata non eccedente il 31 dicembre 1980.

All'onere di L. 125.000.000 previsto dalla presente legge si fa fronte con le disponibilità degli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale dell'esercizio 1980 ai capitoli 2960 e 2965, secondo le indicazioni del piano per le attività formative di cui alla legge regionale 25 agosto 1978, n. 47.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 23 dicembre 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 17 *novembre* 1980 (*atto n.* 60) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 22 *dicembre* 1980.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1980, n. **77**.

Interventi per il diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 31 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla partecipazione di ogni cittadino alla comunità scolastica e ne ostacolano il pieno sviluppo della personalità, i comuni singoli o associati promuovono le condizioni per la piena attuazione del diritto allo studio dall'infanzia all'assolvimento dell'obbligo, per la estensione

graduale e generalizzata della scuola a tempo pieno, per la realizzazione delle iniziative formative e di sperimentazione didattica ed educativa.

I comuni singoli o associati promuovono altresì interventi diretti ad agevolare la prosecuzione degli studi dopo il compimento dell'obbligo, l'acquisizione della formazione professionale quale premessa per rendere effettivo il diritto al lavoro e la realizzazione dei servizi di orientamento scolastico e professionale.

Art. 2.
Scuola materna e dell'obbligo

Nella fascia dell'istruzione materna e dell'obbligo, ivi compresi i corsi per adulti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo stesso, vengono attuati i seguenti interventi:

a) servizio di trasporto, anche mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria;

b) servizi di mensa preferibilmente in forma integrata con altri analoghi servizi;

c) contributi per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe, di circolo e di istituto e di attrezzature e materiale didattico di uso collettivo, nonché di pubblicazioni e altro materiale didattico di uso individuale per gli studenti della scuola media in condizioni economiche disagiate;

d) sostegno delle attività integrative, del processo educativo e di sperimentazione ai sensi della legge 4 agosto 1977, n 517 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

e) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1

I comuni provvedono all'erogazione gratuita dei libri di testo per le scuole elementari determinando le modalità per l'acquisto e la distribuzione degli stessi.

I comuni favoriscono la sperimentazione didattica attraverso finanziamenti a disposizione dei consigli di circolo per l'acquisto di materiale didattico. Qualora la sperimentazione riguardi la scuola elementare, il finanziamento può essere sostituito da una somma almeno pari a quella altrimenti occorrente per l'acquisto dei libri di testo.

I comuni singoli o associati, nell'attuazione dei servizi di trasporto possono provvedere, in assenza di un'utilizzazione propria del personale scolastico, con personale comandato alla vigilanza e custodia degli alunni trasportati.

Art. 3.
Scuola secondaria di secondo grado e formazione professionale

Nella fascia dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i conservatori musicali, le accademie di belle arti e i corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, ed in quella della formazione professionale, vengono attuati i seguenti interventi:

a) servizio di trasporto, normalmente mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria;

b) servizi di mensa preferibilmente in forma integrata con altri analoghi servizi;

c) fornitura di mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe e di istituto, di attrezzature e altro materiale didattico di uso collettivo;

d) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, in particolare per favorire la prosecuzione degli studi da parte di adulti e lavoratori studenti.

Art. 4.
Destinatari degli interventi

Ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, gli interventi dei precedenti articoli sono destinati agli alunni delle scuole materne e dell'obbligo statali e non statali e a coloro che frequentano i corsi della formazione professionale gestiti dagli enti delegati ai sensi della legge 25 agosto 1978, n. 47, o da questi finanziati.

Le provvidenze sono estese anche agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali purché capaci e meritevoli e privi dei mezzi necessari.

Fermo restando il diritto per tutti i frequentanti le scuole pubbliche e private di avvalersi dei servizi territoriali funzionanti, le istituzioni private dovranno, laddove intendano avvalersi dei servizi così come elencati agli articoli 2 e 3 della presente legge e per consentire una completa attuazione della programmazione regionale nel settore, coordinare i propri programmi e la propria attività di cui alla presente legge con quella dei rispettivi comuni e presentare agli stessi, al termine di ogni anno, un rendiconto relativo alla utilizzazione dei contributi ottenuti.

Art. 5.
Scuole materne

Per garantire ai frequentanti le scuole materne private l'attuazione dei servizi nelle forme di cui all'art. 2 della presente legge i comuni e gli enti gestori possono stipulare convenzioni che prevedano il riferimento agli orientamenti educativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 647/1969 e la costituzione di organi collegiali in analogia a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 416/1974 per assicurare una gestione partecipata dei servizi stessi.

Art. 6.
Contribuzione degli utenti agli oneri dei servizi - Esoneri

I destinatari degli interventi di cui all'art. 2, lettere *a)* e *b)* e all'art. 3, lettere *a)* e *b)* usufruiscono dei benefici ivi previsti contribuendo alla copertura finanziaria dei relativi costi.

La contribuzione deve essere differenziata secondo fasce di reddito.

Sono esonerati da ogni contribuzione coloro che frequentano la scuola materna e dell'obbligo e che versino in condizioni di particolare disagio economico.

Al fine di consentire agli studenti capaci e meritevoli in condizioni di disagio economico il proseguimento degli studi oltre la scuola dell'obbligo, vengono attuati gratuitamente in loro favore gli interventi di cui all'art. 3, lettere *a)* e *b)* ed erogati contributi per l'acquisto di libri di testo.

Agli studenti che non siano in grado di raggiungere agevolmente la scuola prescelta sono attribuiti, mediante concorso i posti appositamente riservati in collegi scuola e convitti.

I bandi di concorso devono indicare i benefici offerti, i requisiti relativi al merito ed alle condizioni di disagio, i criteri di priorità e di preferenza, con particolare riferimento alla distanza tra la località di residenza e la sede della scuola frequentata. A parità di punteggio sono favoriti gli studenti a più basso reddito familiare.

I benefici vengono concessi per l'intera durata dell'anno scolastico e confermati per gli anni successivi del corso di studi ove sia conseguita la promozione alla classe superiore e permanga la condizione di disagio economico; in casi eccezionali, debitamente motivati e documentati, i benefici possono essere confermati anche in difetto della promozione alla classe superiore.

Art. 7.
Assistenza socio-sanitaria

In collaborazione con gli organi collegiali della scuola, i comuni associati nelle U.S.L. ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1979, n. 65, attuano gli interventi di assistenza sociale e medico-psico-pedagogica e di assistenza ai minori psico-fisici in ogni ordine di scuola secondo quanto disposto dalla legge regionale 1° settembre 1977, n. 54.

Art. 8.
Programmazione regionale

Il consiglio regionale predispone il programma annuale per l'attuazione del diritto allo studio, nel quadro del piano regionale di sviluppo, tenuto conto delle proposte del consiglio scolastico provinciale, dei distretti scolastici e dei comuni singoli o associati.

Il programma determina gli obiettivi generali da conseguire, le priorità settoriali e territoriali, l'incidenza minima della contribuzione degli utenti ai costi dei servizi e definisce i progetti regionali di intervento, unitamente ai relativi piani finanziari.

Art. 9.

Organizzazione e gestione degli interventi

Il programma di cui all'articolo precedente per ciò che concerne le scuole materne, la scuola dell'obbligo e le scuole secondarie superiori è attuato dai comuni singoli o associati.

L'organizzazione e la gestione degli interventi è compito dei comuni nel cui territorio hanno sede le scuole, secondo modalità concordate tra i comuni dell'ambito distrettuale o interdistrettuale con il concorso del consiglio scolastico distrettuale, secondo criteri di funzionalità ed economicità dell'intervento.

Nelle scuole statali in cui è istituito il servizio di mensa, i comuni singoli o associati regolamentano la costituzione di un comitato di gestione di concerto con gli organi collegiali delle scuole interessate.

I benefici di cui alla presente legge sono erogati dal comune di residenza anche agli studenti che frequentano scuole in regioni limitrofe.

All'organizzazione e alla gestione degli interventi a favore di coloro che frequentano corsi di formazione professionale, provvedono i consorzi di cui all'art. 3 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 47.

Art. 10.

Contributi ai consigli distrettuali scolastici

Al fine di sostenere l'attività di documentazione e di ricerca per la programmazione del diritto allo studio, la Regione assegna un contributo ai consigli scolastici distrettuali.

Il contributo viene determinato annualmente dalla giunta regionale, sulla base delle richieste di consigli scolastici distrettuali e previa relazione al consiglio regionale.

Art. 11.

Norma finanziaria

La spesa per il contributo regionale all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sarà annualmente determinata con la legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Art. 12.

Disposizioni finali

Le leggi regionali 22 ottobre 1973, n. 36 e 13 dicembre 1973, n. 45, sono abrogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 23 dicembre 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 17 novembre 1980 (atto n. 62) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 dicembre 1980.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1980, n. **78.**

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 61.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 31 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 3, primo comma, della legge regionale 29 maggio 1980, n. 61, le parole « entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite come segue: « entro il 31 gennaio 1981 ».

All'art. 3, terzo comma, della legge regionale 29 maggio 1980, n. 61, le parole « entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite come segue: « entro il 31 marzo 1981 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 23 dicembre 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 17 novembre 1980 (atto n. 64) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 dicembre 1980.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1980, n. **79.**

Intervento finanziario della Regione per i progetti ammessi ai benefici del regolamento comunitario n. 355 del 15 febbraio 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 31 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge la regione Umbria intende regolamentare l'intervento finanziario di propria competenza nella realizzazione di progetti ammessi ai benefici della sezione orientamento del F.E.O.G.A. ai sensi del regolamento comunitario n. 355 del 15 febbraio 1977 relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi compresi quelli che non trovano collocazione finanziaria nel programma regionale pluriennale d'attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 2.

Possono beneficiare del concorso finanziario regionale, previa presentazione di specifica richiesta, corredata di idonea documentazione e degli elaborati progettuali, tutti i progetti di investimento pubblico, semipubblico o privato ricadenti nell'ambito territoriale umbro, che abbiano conseguito la decisione favorevole alla concessione del finanziamento del F.E.O.G.A., ai sensi del citato regolamento n. 355/1977, da parte della competente commissione comunitaria.

Art. 3.

Intendendosi incentivare maggiormente i progetti di investimento collettivi, l'intervento regionale verrà differenziato, riservando la quota massima del concorso, pari al 25 per cento dell'investimento per le iniziative proposte da cooperative agricole, loro consorzi, associazioni di produttori, enti pubblici ed enti di diritto pubblico operanti nell'interesse di una pluralità di aziende agricole.

Per iniziative proposte da imprenditori singoli, purché nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 9 del regolamento n. 355/1977 relativamente alla partecipazione finanziaria dei produttori agricoli dei prodotti di base ai vantaggi derivanti dalla realizzazione della iniziativa, il concorso finanziario regionale non potrà superare il 20 per cento dell'investimento.

Art. 4.

L'intervento finanziario regionale può essere erogato, in misura non superiore, a seconda del soggetto beneficiario, agli importi indicati al precedente art 3, o come contributo in conto capitale o come concorso attualizzato nel pagamento degli interessi di ammortamento su un mutuo ventennale a tasso agevolato.

Ove l'intervento regionale venga erogato sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi l'importo del relativo mutuo non potrà in ogni caso superare la differenza tra il costo dell'investimento come determinato al precedente art. 3 ed il concorso finanziario comunitario. In tal caso il concorso stesso viene erogato in unica soluzione, all'istituto finanziario prescelto, alla stipula del contratto definitivo di mutuo.

All'atto e contestualmente alla stipula del contratto definitivo di mutuo, fermo restando l'importo del concorso regionale attualizzato come determinato al primo comma del presente articolo, il beneficiario può assumere a proprio carico una ulteriore quota di interesse, fino alla copertura globale a mutuo della differenza tra il costo dell'investimento ed il concorso finanziario comunitario, alle stesse condizioni ed ai tassi globali di riferimento applicati alle operazioni di credito agrario di miglioramento.

Art. 5.

Le provvidenze di cui all'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 18, per la parte riferita alle operazioni di prefinanziamento necessarie per dare inizio ai lavori vengono concesse anche per la realizzazione delle iniziative a carattere associativo ammesse ai benefici di cui alla presente legge, come individuate al primo comma del precedente art. 3 oltre alle spese vive per la realizzazione del progetto.

Le disponibilità finanziarie recate dalla legge regionale 26 aprile 1977, n. 18, per le finalità di cui al comma che precede verranno integrate, per gli esercizi successivi all'anno 1980 con le stesse modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della presente legge.

Art. 6.

La giunta regionale esercita le funzioni amministrative inerenti l'attuazione della presente legge. E' inoltre autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti finanziari abilitati al credito agrario di miglioramento che applicano, sulle operazioni di mutuo i tassi globali di riferimento ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

La giunta regionale, alla quale sono demandate le funzioni di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione della presente legge, fissa i termini di presentazione delle domande in relazione alle scadenze poste dal Ministero dell'agricoltura per l'invio dei singoli progetti alla C.E.E.

Art. 7.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di L. 1.884.443.000 in termini di competenza e di L. 597.000.000 in termini di cassa con iscrizione al cap. 7676 — di nuova istituzione — (tit. 2, sez. 10, rub. 42, tipo 2.1., set. 10) denominato: « Contributo attualizzato quale concorso integrativo regionale per il finanziamento di progetti ammessi ai benefici comunitari di cui al regolamento numero 355/1977 ».

All'onere suddetto è fatto fronte: quanto a L. 1.194.443.000 con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 (elenco n. 5, allegato al bilancio 1980, numero d'ordine 3) e quanto a L. 690.000.000 ai sensi dell'art. 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio regionale dell'esercizio 1979 appositamente integrato con legge regionale 19 dicembre 1979, n. 66.

Al bilancio dell'esercizio 1980 sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 7676	1.884.443.000	597.000.000
In diminuzione:		
Cap. 9710	1.194.443.000	597.000.000
Utilizzo disponibilità del cap. 9710 del bilancio anno 1979	690.000.000	—
	1.884.443.000	597.000.000

Per gli esercizi successivi, fino al termine di validità del regolamento n. 355/1977, l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge regionale di contabilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria

Perugia, addì 23 dicembre 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 novembre 1980 (atto n. 70) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 dicembre 1980.

(383)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1980, n. **88.**

Concessione di un contributo al Centro internazionale dei congressi di Firenze.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 28 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso al « Centro internazionale dei congressi », ente morale (decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 228) con sede in Firenze un contributo straordinario di L. 500.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge farà carico al cap 10350 che si istituisce con la variazione al bilancio del corrente anno finaziario apportata con successivo art. 3.

Art. 3.

Agli stati di previsione, di competenza e di cassa, della parte spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 63000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)	500.000.000	350.000.000
Cap. 64900. — Fondo di riserva di cassa	-	150.000.000
	500.000.000	500.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 10350. — Contributo straordinario al Centro internazionale dei congressi di Firenze	500.000.000	500.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 22 novembre 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 ottobre 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 novembre 1980.

(415)

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1980, n. **89.**

Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale - Delega delle funzioni amministrative agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 12 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ E OGGETTO DELLA LEGGE

Art. 1.

Finalità

La regione Toscana, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e favorisce le iniziative tese alla salvaguardia dei beni culturali ed ambientali della Toscana ed alla utilizzazione di tale patrimonio al fine di assicurare il diritto alla cultura di tutta la comunità, secondo le finalità indicate nell'art. 4 della statuto.

A tal fine promuove e coordina l'istituzione e la gestione di musei di enti locali e di interesse locale nell'ambito della programmazione regionale e concorre a tutelare nel territorio i beni culturali ed ambientali, secondo le modalità previste dalla legislazione statale.

Contribuisce, inoltre, ad incentivare lo sviluppo più ampio della pubblicizzazione di tali beni mediante la costituzione di adeguati strumenti operativi; provvede alla formazione ed all'aggiornamento del personale, alla promozione di eventuali sistemi museali; esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento.

Art. 2.

Oggetto della legge

Sono oggetto della presente legge i musei e le raccolte di interesse artistico, storico, naturalistico e bibliografico ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Titolo II

DICHIARAZIONE D INTERESSE PUBBLICO E CONTRIBUTI REGIONALI

Art. 3.

Dichiarazione di interesse pubblico

La giunta regionale, su richiesta dei soggetti proprietari, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio, può dichiarare di interesse pubblico musei, raccolte o collezioni culturalmente significative di proprietà di soggetti diversi da enti locali territoriali per assicurarne adeguatamente il godimento pubblico.

La richiesta dei soggetti proprietari, trasmessa dall'ente delegato, deve essere corredata da:

a) dichiarazione di proprietà del bene;

b) planimetria dei locali di esposizione;

c) planimetria della zona di insediamento dell'immobile;

d) relazione tecnico-scientifica sul materiale da esporre;

e) nulla-osta della soprintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici, qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici;

f) proposta di regolamento d'uso e godimento del bene che, oltre agli adempimenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) dell'art. 9, in quanto applicabili in relazione alle caratteristiche ed alle dimensioni del museo o della raccolta, deve contenere i criteri e le modalità previste dall'art. 11, inerenti l'uso ed il godimento dei beni stessi;

g) relazione sugli eventuali interventi per realizzare impianti, attrezzature e servizi necessari alla conservazione, al funzionamento, al pubblico godimento e sviluppo del museo o della raccolta.

A seguito della richiesta, viene effettuata ricognizione dei beni da parte di due funzionari della giunta regionale, che redigono verbale comprensivo dell'inventario di tutto il materiale per il quale è stata presentata la richiesta di cui al primo comma.

La dichiarazione di interesse pubblico avviene con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta, previo parere motivato della consulta regionale toscana dei beni culturali, e sentita la competente commissione consiliare.

Con la deliberazione della giunta regionale viene approvato anche il regolamento di cui alla lettera *f*), secondo comma, del presente articolo.

I musei, oggetto della disciplina di cui alla legge 22 settembre 1960, n. 1080, e le raccolte di cui ai decreti presidenziali regionali n. 3/1972 e 616/1977, sono riconosciuti dalla presente legge come musei e raccolte di interesse pubblico.

Art 4.

Effetti della dichiarazione di interesse pubblico

I beni dichiarati di interesse pubblico ai sensi dell'art. 3 sono ammissibili ai contributi regionali.

Le domande di contributi, con la relazione degli interventi da realizzare, sono dirette dai soggetti di cui all'art. 3, primo comma, alla giunta regionale, tramite l'ente delegato competente per territorio, entro il 30 marzo di ogni anno.

I contributi sono determinati in relazione agli oneri per la dotazione di impianti, attrezzature e servizi ed interventi necessari alla conservazione, al funzionamento, al pubblico godimento e sviluppo dei musei e delle raccolte.

Il consiglio regionale, previo parere dei enti delegati e su proposta della giunta, approva il piano di riparto dei contributi.

Art. 5.

Inventario e catalogazione dei beni

Gli enti locali sono tenuti ad inventariare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i beni di loro proprietà ed a concorrere alla catalogazione, secondo le vigenti norme statali e previo accordo con i proprietari, dei beni culturali ed ambientali comunque esistenti nel proprio ambito territoriale.

L'ente locale deposita le relative schede di catalogo e copia dell'inventario presso il catalogo unico regionale di cui al successivo art. 17.

In caso di nuovi acquisti o depositi, l'ente locale consegna al catalogo unico regionale una copia di ciascuna nuova scheda.

Gli enti locali sono tenuti ad inserire nei propri strumenti urbanistici la localizzazione e la normativa per la destinazione di uso dei beni dichiarati di interesse pubblico ai sensi dell'art. 3 della presente legge, nonché dei beni ambientali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 6.

Acquisizione dei beni

Gli enti locali, per l'acquisto o l'accettazione di eventuali donazioni di beni di cui all'art. 2, possono richiedere il parere tecnico della consulta regionale toscana dei beni culturali.

Gli enti locali, ove abbiano individuato beni culturali e ambientali per i quali non sia sufficientemente garantita la conservazione e che comunque rivestano interesse ai fini del proprio patrimonio culturale, ove non possano provvedere con propri mezzi, ne informano immediatamente la giunta regionale, proponendone ad essa l'acquisto o richiedono apposito contributo per l'acquisto stesso.

Nel caso di acquisto, dovrà essere assicurato, per quanto possibile, il deposito del bene mobile nel luogo di origine e/o nel museo competente per territorio.

Per l'acquisto dei beni da parte degli enti locali o della regione, in caso di mancato accordo, il prezzo potrà essere fissato da un collegio arbitrale composto da un esperto nominato dalla giunta regionale, da un esperto nominato dal proprietario e da un esperto nominato dal presidente del tribunale competente per territorio.

In ogni caso dal prezzo dovrà essere detratta la somma dei contributi regionali o statali percepiti.

Art. 7.

Norme di cautela dell'integrità dei beni

I piani annuali di restauro, nonché i saggi di ricerca che implichino un intervento materiale sui beni museificati e su quelli dichiarati d'interesse pubblico, devono essere autorizzati

dalla giunta regionale, la quale si avvale, per l'accertamento tecnico, anche dei competenti uffici statali, giusto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, e secondo le norme contenute nella carta del restauro.

L'esportazione temporanea dei beni contemplati nella presente legge è soggetta alle leggi statali: le denunce relative sono comunicate preventivamente alla Regione.

L'ente locale ed il singolo proprietario, nel caso di furto, incendio, o danneggiamento dei beni di pertinenza, provvedono, tra l'altro, ad informare immediatamente la giunta regionale e gli uffici dello Stato.

Titolo III

DEFINIZIONE E DISCIPLINA DEI MUSEI DI ENTI LOCALI E D'INTERESSE LOCALE

Art. 8.

Definizione, finalità e compiti

I musei di enti locali sono strumenti culturali al servizio del cittadino.

Essi, con criteri di imparzialità e nel rispetto delle varie opinioni, concorrono a promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio ed alla cultura, anche in collegamento con le strutture culturali di educazione permanente, e con gli organi collegiali della scuola, e come tali ottemperano, tra gli altri, ai seguenti compiti:

a) contribuire alla identificazione, al reperimento, alla acquisizione, alla raccolta, alla conservazione, all'ordinamento, all'inventario, alla catalogazione ed alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio;

b) promuovere iniziative atte a diffondere la fruizione pubblica dei loro beni, attuando, in particolare, iniziative didattiche ed educative, contribuendo alla conoscenza della natura, della storia e delle tradizioni locali, nonché della realtà contemporanea;

c) curare la formazione di documentazioni relative ai beni posseduti e ad ogni altro materiale rilevante ai fini delle proprie raccolte;

d) contribuire alla conoscenza ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio, alle ricerche scientifiche nell'ambito di settori di loro pertinenza;

e) curare, in collaborazione con gli altri enti interessati, l'allestimento e lo svolgimento di mostre nell'ambito delle attività culturali del territorio.

I musei, nell'ambito delle proprie attività e dei settori di loro competenza devono ricercare l'apporto culturale, didattico e scientifico della scuola, dell'università e degli istituti e associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 9.

Adempimenti

Gli enti locali, nell'esercizio delle loro funzioni in materia di musei, devono compatibilmente con le norme di cui al successivo art. 13:

a) garantire l'apertura al pubblico;

b) garantire la disponibilità di appositi servizi gratuiti per la consultazione e l'uso didattico;

c) garantire la disponibilità di strutture e servizi adeguati alla conservazione, alla custodia ed alla sicurezza dei beni;

d) garantire l'istituzione e la tenuta di appositi inventari e cataloghi secondo gli indirizzi regionali e comunque con riferimento alle norme statali per la compilazione del catalogo, nei quali siano indicati tutti i beni di proprietà e comunque disponibili;

e) garantire la costituzione di una commissione di gestione che presiede alle attività del museo o dei musei facenti capo ad uno stesso ente locale.

I musei di enti locali devono essere dotati, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, di statuti e regolamenti conformi ai principi ed alle disposizioni indicate.

Art. 10.

Commissione per la gestione: Composizione e compiti

Il comune, nel definire la composizione della commissione, salvo l'ipotesi di cui all'art. 12, ottavo comma, si attiene al seguente indirizzo: che la commissione stessa sia espressione del consiglio comunale, ivi comprese le minoranze consiliari; degli organi collegiali scolastici; degli istituti e associazioni culturali, del tempo libero, del turismo; dei sindacati maggiormente rappresentativi; degli altri eventuali enti od associazioni interessati alle attività di cui alla presente legge, compresa l'università. Di essa fanno parte, inoltre i rappresentanti degli uffici di tutela dello Stato operanti nell'ambito territoriale dell'ente locale, nonché uno o più rappresentanti del personale del museo stesso.

Nel caso in cui nell'ordinamento dell'ente locale esista la commissione di cui all'art. 6 della legge regionale 3 luglio 1976, n. 33, a questa integrata dei membri di cui al precedente comma che non facciano già parte di detta commissione, possono essere affidati compiti di cui al presente articolo.

Alla commissione possono essere affidati i seguenti compiti:

a) presentare all'ente locale proposte concernenti il regolamento e le modifiche allo statuto;

b) approvare e presentare annualmente all'ente locale entro i termini prescritti dal regolamento, la relazione consuntiva dell'attività svolta, il programma annuale di attività ed il relativo piano tecnico-finanziario di spesa;

c) determinare i criteri per l'acquisto degli strumenti necessari a garantire i servizi culturali del museo;

d) approvare e proporre all'ente locale un piano di ricerca e di acquisizione dei beni per l'accrescimento delle collezioni esistenti ed il piano per il restauro dei beni posseduti;

e) proporre ogni forma di collaborazione con altri enti, associazioni ed istituti culturali che perseguano le finalità espresse dalla presente legge;

f) programmare le attività culturali del museo, definendone le modalità di gestione, secondo gli indirizzi generali espressi dal consiglio dell'ente locale, nonché del piano di attività di cui alla precedente lettera *d*) del presente articolo approvato dall'ente locale entro i limiti del piano finanziario di cui alla precedente lettera *b*);

g) formulare proposte riguardanti l'ordinamento e il funzionamento dell'istituto;

h) avanzare proposte per la conservazione, la destinazione e l'uso di beni culturali ed ambientali esistenti nel territorio di pertinenza.

Il direttore dell'istituto:

a) propone alla commissione il programma annuale di attività dell'istituto ed il relativo piano tecnico-finanziario;

b) redige la relazione consuntiva dell'attività svolta, per l'ente proprietario, da presentare alla commissione;

c) cura la gestione delle attività culturali e vigila sul regolare funzionamento dei servizi;

d) è altresì il responsabile amministrativo dell'istituto.

Il direttore dell'istituto è assistito, per la parte scientifica, da conservatori per le singole sezioni nelle quali si articola il museo, e, per la parte amministrativa e contabile, da personale amministrativo assegnato all'istituto.

Art. 11.

Regolamento d'uso

Nel regolamento del museo saranno tra l'altro previsti:

a) i criteri di esposizione e di prestito dei beni conservati, nonché quelli disciplinanti l'apertura, l'impiego dei locali e le facilitazioni d'ingresso;

b) le modalità di presa in carico dei beni depositati o in uso;

c) le modalità per la consultazione dei beni esposti o conservati nei depositi del museo e per il rilascio di permessi per un esame particolare dei beni conservati, nonché, sentito il dipartimento istruzione e cultura della giunta regionale, per la effettuazione di calchi, riprese telecinematografiche e fotografiche pubblicitarie o per pubblicazioni a carattere commerciale.

Restano ferme tutte le norme previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, riguardanti l'uso dei beni di proprietà statale in deposito presso il museo.

Ogni variazione dell'assetto museografico o le eventuali modifiche dello stato patrimoniale degli istituti dovranno essere immediatamente comunicate a catalogo unico regionale.

Art. 12.
Sistema museale associativo

Per l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei propri musei, gli enti locali possono associarsi secondo le aggregazioni territoriali indicate dalla Regione, dando luogo alla formazione di sistemi museali che realizzino i principi indicati nell'art. 1 della presente legge.

A tali associazioni possono aderire altre persone giuridiche pubbliche o private, associazioni non riconosciute, fondazioni ed altre istituzioni, nonché persone fisiche che siano proprietari di musei, raccolte o beni dichiarati di interesse pubblico.

L'ente locale, qualora non sussistano e non siano attuabili per il museo istituito o da istituire adeguate condizioni di funzionalità (personale, locali idonei, mezzi di conservazione, servizi didattici e di informazione) potrà far parte di un sistema museale associativo che garantisca tali servizi.

La partecipazione a sistemi museali di enti locali da parte di altri sistemi museali o di singoli musei di enti pubblici, di enti ecclesiastici o di altre confessioni religiose, morali e privati avviene previa apposita convenzione.

Il sistema museale è disciplinato da un apposito statuto deliberato dagli enti associati conformemente alla presente legge.

Il sistema museale è disciplinato da un apposito di uno dei musei aderenti, che assume le funzioni di centro di sistema, realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività, assicura ai musei aderenti il buon andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali

In particolare il centro del sistema museale garantisce la schedatura ed il successivo deposito delle schede dei beni identificati presso ogni singolo ente facente parte del sistema stesso ed al catalogo unico regionale; redige il piano annuale di attività.

La gestione del sistema è affidata ad una apposita commissione, disciplinata dallo statuto dell'associazione composta, in quanto possibile, secondo i criteri di cui all'art. 10, primo comma, e tale da garantire comunque la rappresentanza dei proprietari dei singoli musei associati.

Può essere tuttavia prevista, per le attività proprie di ciascun museo degli enti locali aderenti alla associazione, la costituzione delle commissioni di cui all'art. 10.

Ciascun istituto museale estende la propria attività nella circoscrizione territoriale dell'ente proprietario e, ove specificato dallo statuto della associazione, nella relativa circoscrizione territoriale.

Gli enti locali privi di strutture museali possono assicurarsi l'utilizzazione dei servizi tecnici e culturali propri dei musei aderendo a sistemi museali territoriali.

Art. 13.
Personale dei musei

Nei limiti fissati dalla legislazione nazionale in materia di ristrutturazione degli uffici, gli enti locali singoli o associati nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e funzionale e secondo le disponibilità finanziarie, si attengono ai seguenti indirizzi:

a) prevedere nei propri organici, in rapporto alle esigenze specifiche proprie, o del sistema di cui potranno far parte, il personale tecnico ed amministrativo addetto ai musei e costituito da direttori, conservatori, assistenti ai servizi, tecnici, operai specializzati e custodi richiesti dal funzionamento dell'istituto e dai servizi ad esso connessi e il servizio di guardia anche in coordinamento con la forza pubblica;

b) prevedere i concorsi per direttore e conservatore, per i quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea in rapporto alla prevalente natura del museo e sia particolarmente valutato il possesso del diploma specifico di corsi universitari di perfezionamento;

c) prevedere i concorsi per assistenti e tecnici per i quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria superiore con la particolare valutazione di specifici diplomi attinenti la materia del museo e i servizi relativi.

Tra le prove d'esame saranno comprese le materie connesse al tipo dei beni conservati ed ai servizi svolti nell'ambito del museo. Nella valutazione dei titoli potrà essere tenuta in conto la frequenza, con esito favorevole, di corsi tenuti da enti pubblici, e da enti specializzati per la formazione ed il perfezionamento attinenti la materia del museo e i servizi relativi.

Per il personale dei musei potrà essere previsto l'obbligo di frequentare periodicamente corsi di aggiornamento professionale, promossi, finanziati, riconosciuti o indicati dalla Regione; le spese relative sono a carico dell'ente locale.

Titolo IV

FUNZIONI DELEGATE AI COMUNI E FUNZIONI RISERVATE ALLA REGIONE

Art. 14.
Funzioni delegate ai comuni

Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti i beni di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle di cui al precedente titolo II, e di quelle concernenti i beni ambientali di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fino alla legge regionale di disciplina e sub-delega in materia.

Le funzioni delegate ai comuni sono esercitate secondo i seguenti indirizzi:

a) coordinare l'attività dei musei di interesse locale;

b) assicurare l'uso pubblico dei musei, delle raccolte, e dei beni culturali dichiarati di interesse pubblico, l'adeguamento dei loro servizi agli standards tecnici prescritti dalla Regione, la trasmissione dei cataloghi propri e di quelli dei musei e delle raccolte di interesse locale al catalogo unico regionale;

c) potenziare i musei e le raccolte, ed incrementare l'insieme dei beni culturali di interesse pubblico attraverso i quali possa essere svolta una funzione integrativa del servizio per la diffusione della cultura nel territorio;

d) assicurare il coordinamento con le funzioni loro delegate da altre leggi regionali, connesse alla materia di cui alla presente legge, nonché con le attività svolte da strutture culturali e scolastiche.

In caso di mancato esercizio delle funzioni delegate, la giunta regionale si sostituisce all'ente delegato, secondo le modalità previste dall'art. 9, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

Art. 15.
Funzioni riservate al consiglio regionale

Restano riservate al consiglio regionale, oltre le funzioni di cui al titolo II, quelle concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi programmatici per le attività del settore e degli orientamenti su tutte le questioni di interesse regionale;

b) l'emanazione, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, di ulteriori direttive agli enti delegati nei vari settori ricompresi nella presente legge;

c) l'approvazione, su proposta della giunta, dei criteri di intervento per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 16 e dei programmi di intervento, nonché del piano di ripartizione per il finanziamento di cui all'art. 20;

d) la disciplina degli standards tecnici relativi alla conservazione, integrità e sicurezza dei beni di cui alla presente legge, ivi compresi i metodi e le tecniche di restauro, di catalogazione e di inventariazione, con riferimento alle norme statali per la compilazione del catalogo e della carta del restauro, nonché i criteri di organizzazione degli istituti in relazione alle finalità di cui all'art. 1.

Art. 16.
Funzioni riservate alla giunta regionale

Restano riservate alla giunta regionale, oltre le funzioni di cui al titolo II, quelle concernenti:

a) la promozione dei sistemi museali;

b) il coordinamento dei programmi dei sistemi museali; ovvero, ove questi non esistano, delle attività dei musei degli enti locali; nonché delle mostre e di ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata a cura e nell'ambito dei musei di enti locali;

c) la promozione ed il coordinamento delle iniziative della Regione e degli enti locali concernenti:

le attività di ricerca, di studio e di divulgazione relative alla catalogazione, al restauro, alla museologia, alla metodologia e strumentazione educativa e di documentazione;

le attività di ricerca scientifica avente ad oggetto i beni di cui alla presente legge, nonché delle divulgazioni di dette attività;

i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, secondo la vigente legislazione regionale; nonché l'assegnazione di borse di studio;

d) la promozione, sentita la consulta regionale toscana dei beni culturali, di rapporti di collaborazione, ovvero la stipulazione di convenzioni, con organi dello Stato, con Università ed enti locali, con enti specializzati anche di rilevanza nazionale ed internazionale, con esperti, per attività di formazione ed aggiornamento professionale, per attività di indagine e di ricerca scientifica e tecnica; nonché, anche con scuole, enti, e associazioni culturali per la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

Art. 17.
Catalogo unico regionale

Presso il dipartimento istruzione e cultura, la giunta regionale provvede alla costituzione del catalogo unico regionale.

Il catalogo unico regionale, in collaborazione con gli uffici statali, raccoglie ed ordina le schede dei beni culturali ed ambientali del territorio regionale; promuove il censimento e la catalogazione di beni eventualmente non ancora schedati; cura la documentazione sistematica e scientifica dell'attività stessa di schedatura e censimento; nonché promuove la formazione e l'incremento della documentazione scritta e audiovisiva relativa ai beni culturali ed ambientali.

Art. 18.
Modalità di esercizio delle funzioni della giunta regionale

Le funzioni amministrative attribuite dal precedente art. 16 alla competenza della giunta regionale possono essere da quest'ultima delegate al presidente o ai singoli componenti la giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta, in tal caso, al presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

La giunta regionale può altresì delegare funzioni amministrative di cui al comma precedente a funzionari in servizio presso la Regione, che le esercitano secondo direttive vincolanti. I singoli componenti la giunta curano il rispetto di tali direttive.

La delega prevista dai due commi precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa nel Bollettino ufficiale della Regione e può essere in ogni momento revocata con le stesse modalità.

La giunta regionale, con propria deliberazione, può in ogni tempo avocare a sé l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.

Titolo V
FINANZIAMENTI

Art. 19.
Autorizzazione di spesa

I finanziamenti degli interventi previsti dalla presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 1981, sono determinati con legge di bilancio nei capitoli di spesa indicati nei successivi articoli, che sostituiscono i capitoli corrispondenti al 19000 e 19100 allocati nel bilancio 1980.

Art. 20.
Finanziamenti per gli enti locali

Il finanziamento agli enti locali per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, è ripartito con deliberazione del consiglio regionale tra i medesimi e le loro aggregazioni, riconosciute dalla presente legge, in relazione ai programmi di intervento presentati dalla Regione entro il 31 marzo di ogni anno.

Per tali funzioni e per gli oneri aggiuntivi di funzionamento previsti dall'ultimo comma dell'art. 30 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, è istituito, nel bilanico 1981, un apposito capitolo con la denominazione « Finanziamento agli enti locali per l'esercizio delle funzioni proprie delegate, e per gli oneri aggiuntivi in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale (legge regionale . . . ., n. . . .) ».

Art. 21.
Finanziamenti riservati alla Regione

Per il finanziamento per l'esercizio delle funzioni riservate alla Regione di cui agli articoli 15 e 16, è istituito, nel bilancio 1981, apposito capitolo con la denominazione « Spese per l'esercizio delle funzioni riservate alla Regione in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale . . . . ., n. . . ».

Per il finanziamento delle funzioni esercitate dalla giunta regionale di cui all'art 17, è istituito nel bilancio 1981 apposito capitolo con la denominazione « Spese per la costituzione e attività del catalogo unico regionale di cui all'art. 17 della legge regionale . . . ., n. . . ».

Per gli acquisti da parte della Regione di cui all'art. 6 e per i contributi di cui agli articoli 4 e 6 è istituito, nel bilancio 1981, apposito capitolo con la denominazione « Spese per gli acquisti e per i contributi da parte della Regione di cui agli articoli 4 e 6 della legge regionale . . . ., n. . . ».

Art. 22.
Relazione degli enti delegati sulla attività svolta e rendiconto delle spese

Gli enti delegati trasmettono annualmente, in allegato ai programmi di intervento disposti ai sensi degli articoli 15 e 20, una relazione sull'attività svolta, i programmi di informazione statistica sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché il rendiconto delle spese sostenute.

La relazione ed i prospetti allegati contengono altresì, al fine di una più organica informazione, i dati relativi all'esercizio delle funzioni proprie degli enti delegati nella stessa materia, e gli atti di cui all'art. 10, quarto comma, lettera *b*).

Art. 23.
Relazione al Consiglio regionale

La giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente dati informativi tecnico-scientifici, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni delegate, nonché tutti gli elementi che possano consentire al consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti nel settore dei musei degli enti locali e di interesse locale e negli altri settori previsti nella presente legge, anche mediante l'esercizio delle funzioni proprie degli enti locali stessi.

Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.
Termine di adeguamento degli statuti e dei regolamenti

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti ed i regolamenti dei musei degli enti locali e di interesse locali dovranno essere adeguati alle norme contenute nella legge stessa.

Art. 25.
Ripartizione territoriale dei sistemi museali

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale sottopone all'approvazione del consiglio un progetto organico di ripartizione territoriale, secondo la norma prevista all'art. 12, primo comma, dei sistemi dei musei degli enti locali e di interesse locale della Toscana.

Art. 26.
Presentazione dei programmi

Nel primo anno di applicazione della presente legge, i programmi di intervento di cui al precedente art. 19 dovranno essere presentati entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 27.
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme della legge del 1° giugno 1939, n. 1089.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 dicembre 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 ottobre 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 novembre 1980.

(416)

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1980, **n. 90.**

Contributo alle regioni Campania e Basilicata colpite dal terremoto ed autorizzazione per spese direttive d'intervento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 19 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana al fine di concorrere alle spese di primo intervento a favore delle popolazioni colpite del terremoto, mette a disposizione della regione Campania la somma di lire 250.000.000 e della regione Basilicata la somma di L. 250.000.00.

Art. 2.

Per l'organizzazione e l'allestimento degli interventi della regione Toscana nelle zone colpite da terremoto è disposta una autorizzazione di spesa di L. 150.000.000.

La giunta regionale dispone aperture di credito a favore di funzionari regionali per i fini di cui sopra a mente della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 73. I funzionari delegati di cui sopra possono erogare antioipazioni per indennità di trasferta a dipendenti regionali incaricati a prestare servizio nelle zone terremotate.

Art. 3.

Alla spesa complessiva di L. 650.000.000 previste dalla presente legge è fatto fronte con i fondi di bilancio del corrente esercizio che viene modificato, per analoghi importi nella competenza e nella misura della parte spesa come segue:

In diminuzione:

Cap 64700. — Fondo di riserva per spese obbligatorie	L.	450.000.000
Cap. 64800. — Fondo di riserva per spese impreviste	»	200.000.000
Totale in diminuzione . . .	L.	650.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 11980. — Contributo alle regioni Campania e Basilicata colpite dal terremoto . .	L.	500.000.000
Cap. 11985. — Spese per l'organizzazione e l'allestimento degli interventi della regione Toscana nelle zone della Campania e della Basilicata colpite dal terremoto	»	150.000.000
Totale di nuova istituzione . .	L.	650.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 13 dicembre 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 novembre 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 dicembre 1980.

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1980, *n.* **91.**

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1972, n. 4 - Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 19 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A far data dal 1° gennaio 1981 la misura del rimborso spese previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge regionale 4 febbraio 1972, n. 4, modificato con legge regionale 25 giugno 1973, n. 34 e con legge regionale 4 settembre 1976, n. 63, è elevata a L. 20.000.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo del bilancio di previsione 1981 corrispondente al cap. 00100 del bilancio 1980.

Per gli anni successivi sarà fatto fronte con le singole leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 13 dicembre 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 4 novembre 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 dicembre 1980.

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1980, n. **92.**

Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1973, n. 34, relativa alla previdenza, all'assicurazione infortuni del fondo di solidarietà dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 19 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 25 giugno 1973, n. 34 modificato dall'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1980, n. 45, è sostituito come segue:

« L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità mensile stabilita per le funzioni di consigliere regionale nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio, calcolata al netto delle sole ritenute versate al fondo di previdenza previsto dall'art. 1 della presente legge:

Anni di contribuzione	Percentuale sulla indennità mensile
5	30 %
6	33 %
7	36 %
8	39 %
9	42 %
10 ed oltre	45 %

Art. 2.

Il fondo di solidarietà previsto dall'art. 23 della legge regionale 25 giugno 1973, n. 34, modificato dalla legge regionale 4 settembre 1976, n. 63 e dalla legge regionale 7 maggio 1980, n. 45, è alimentato da trattenute mensili sull'indennità spettante a ciascun consigliere, pari a L. 150.000 nonché dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo e da eventuali elargizioni.

Per la gestione e la contabilità del fondo si applicano le norme previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 25 giugno 1973, n. 34.

Art. 3.

La presente legge inizia a produrre effetti a decorrere dal 1° gennaio 1981.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 13 dicembre 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 4 novembre 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 dicembre 1980.

(417)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1980, n. **33.**

Intervento in favore delle popolazioni delle zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 17 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria, come espressione della solidarietà della comunità ligure, stanzia la somma di L. 400.000.000, quale primo intervento in favore delle popolazioni delle zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 per l'opera di soccorso.

La giunta regionale dispone la attuazione degli interventi.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980:

riduzione di L. 250.000.000 dello stanziamento del cap. 9250 « Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine »;

riduzione di L. 150.000.000 dello stanziamento del cap. 9260 « Fondo di riserva per spese impreviste »;

istituzione del cap. 1899 « Interventi di soccorso alle popolazioni delle zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 » con lo stanziamento di L. 400.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 11 dicembre 1980

PERSICO

(530)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1980, n. 35.

Modifiche alla legge provinciale 24 luglio 1980, n. 25: « Disposizioni per la formazione del bilancio per l'anno finanziario 1980 e per il triennio 1980-82, nonché per il riporto di fondi dell'esercizio 1979 (legge finanziaria) ».

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 17 *dicembre* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1980, n. **36.**

Variazioni al bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 17 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni agli stanziamenti di competenza di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa, indicate rispettivamente nelle annesse tabelle *B* e *C*.

Art. 3.

Nel bilancio di previsione della sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi e nell'allegato bilancio del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano per l'anno finanziario 1980, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *D*.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 15 dicembre 1980

MAGNAGO

Visto: *Il commissario del Governo per la provincia:* MAROTTA

(*Omissis*).

(413)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810350)